

EUCARISTIA ED ECUMENISMO

Evoluzione della normativa universale e confronto con alcune norme particolari

Introduzione

La *communicatio in sacris* [= *c.i.s.*] è un tema attuale non soltanto a causa degli abusi (come per esempio è avvenuto durante l'*Ökumenischer Kirchentag* alcuni anni fa nel 2003 o per la concelebrazione proibita come *gravius delictum*¹), ma anche per alcune attuali sfide pastorali (soprattutto attinenti ai matrimoni misti), o per il motivo accennato dal magistero della Chiesa durante l'anno dell'Eucaristia (a questo riguardo cf. l'ultima Enciclica *Ecclesia de Eucharistia* di Papa Giovanni Paolo II², l'Istruzione

¹ Nel ambito della concelebrazione proibita come *gravius delictum* cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE [= CDF], Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest De Delictis Gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, *Ad exsequendam*, 18 maggio 2001, AAS 93 (2001) 785-788, basata su GIOVANNI PAOLO II, Motu Proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, 30 aprile 2001, AAS 93 (2001) 737-739.

² GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Ecclesia de Eucharistia*, [= EE], 17 aprile 2003, AAS 95 (2003) 433-475.

*Redemptionis Sacramentum*³ e l'ultimo Sinodo dei Vescovi di ottobre 2005 sull'Eucaristia come fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa e l'Esortazione post-sinodale di Papa Benedetto XVI *Sacramentum Caritatis* del 22 febbraio 2007⁴). Va premesso però che il tema è soprattutto ecumenico.

Infatti, l'eucaristia invece di essere il luogo e il culmine della piena comunione fra i battezzati, in quanto «l'eucaristia fa la Chiesa»⁵, purtroppo continua a rimanere il luogo per eccellenza della divisione, poiché non siamo ancora in grado di condividere lo stesso pane e lo stesso calice. Lo scandalo

³ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Instructio Redemptionis Sacramentum*, 25 Marzo 2004, AAS 96 (2004) 549-601.

⁴ SINODO DEI VESCOVI, «Elenco finale delle proposizioni», http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bolletino_21_xi-ordinaria-2005/01_italiano/b31_01.html (17/11/2005). Cf. G. MARCHESI, «Il Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia. Le Proposizioni», *La Civiltà Cattolica* 156/4 (2005) 597-598.

BENEDETTO XVI, Exhortatio apostolica *Sacramentum Caritatis*, 22 febbraio 2007, *Osservatore Romano*, 14 marzo 2007, 1-9. Anche su: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-vi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_fr.html.

⁵ «L'Eglise fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Eglise». Questa frase viene ispirata dall'opera di Henri de Lubac: «Tous les chrétiens sont unis. Tous prient humblement le Seigneur [...] c'est le début du canon de la messe, l'introduction à l'instant sacré où l'Eglise s'apprête à faire l'Eucharistie [...] Mais si le sacrifice est accepté de Dieu, si la prière de l'Eglise est exaucée, c'est qu'à son tour, au sens le plus strict, l'Eucharistie fait l'Eglise». H. DE LUBAC, *Méditation sur l'Eglise*, Paris 1953, 128-129. La stessa idea viene ripresa nell'Enciclica *Ecclesia de Eucharistia* (EE 26).

non si pone al livello della disciplina sulla *c.i.s.*, ma piuttosto a quello che continua a separarci da una piena comunione. Se la disciplina sulla *c.i.s.* provoca molta frustrazione e rabbia, bisogna sapere che essa non si trova all'origine della divisione fra cristiani, ma ne è solo la conseguenza.

In questo articolo ci limitiamo a studiare la *c.i.s.* di tipo sacramentale ed eucaristico, anche se il termine di *c.i.s.* è molto più ampio fino a comprendere la comunione nei sacramenti della penitenza e dell'unzione degli infermi, nonché la comunicazione nella liturgia non-sacramentale (vespri solenni, liturgia delle ore, celebrazioni ecumeniche) insieme alla comunicazione negli oggetti o luoghi sacri (edifici, chiese, cimiteri, calici, altre suppellettili, cf. can. 670/CCEO §2 e can. 933/CIC).

1. *Communicatio in sacris* nel Concilio Vaticano II

I Padri del Concilio Vaticano II hanno elaborato nel contesto del Decreto sull'ecumenismo *Unitatis Redintegratio* (UR) e del Decreto sulle Chiese Orientali cattoliche *Orientalium Ecclesiarum* (OE) un nuovo approccio della *c.i.s.* che forma il nucleo della normativa universale in questo campo. Nel nostro studio ci atterremo strettamente alla disciplina attualmente in vigore nella Chiesa, senza cimentarci in un discorso dalla natura profetica o programmatica su come la *c.i.s.* dovrebbe essere. Non tratteremo nemmeno la disciplina pre-conciliare sulla *c.i.s.* (comunione "chiusa" dei cann. 731 §2 e 1258 del Codice di 1917), ma ripercorreremo la disciplina post-conciliare da un punto di vista esclusivamente canonico e normativo.

La posizione cattolica sulla *c.i.s.* s'ispira, prima di tutto, ai fondamenti conciliari ecclesiologici della Costituzione *Lumen Gentium*: il battesimo come fondamento di una comunione reale, benché imperfetta (ecclesiologia cristologica, incorporazione a Cristo e quindi al Corpo di Cristo) e il *subsistit in* della LG 8 (la riconoscenza della presenza di *elementa Ecclesiae Christi* al di fuori della compagine visibile della Chiesa cattolica). Il grado di comunione dipende dagli *elementa Ecclesiae Christi*, cioè i veri sacramenti dell'ordine e dell'eucaristia in virtù della successione apostolica, che le altre confessioni possiedano in comune con la Chiesa cattolica, operando così una distinzione tra Chiese e Comunità ecclesiali separate (cf. la Lettera *Communiois Notio* 17 e la Dichiarazione *Dominus Iesus* 17 riprese nel recente documento della CDF *Risposte e quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa*, quesito 4 e quesito 5)⁶. Su questi fondamenti ecclesiologici si innesta la disciplina cattolica della *c.i.s.*, cioè una comunione sacramentale graduale che nel caso delle Chiese orientali separate viene

⁶ CDF, *Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio Communiois Notio*, 28 maggio 1992, AAS 85 (1993) 838-850. CDF, *Declaratio de Iesu Christi atque Ecclesiae unitate et universalitate salvifica Dominus Iesus*, 6 Augusti 2000, AAS 92 (2000) 742-765. CDF, *Lettera Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa*, 29 giugno 2007, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20070629_responsa-quaestiones_it.html (15/03/2008). Cf. anche J. WILLEBRANDS, «La signification de “subsistit in” dans l'ecclésiologie de communion, conférence du Cardinal Willebrands le 5 mai 1987 à Atlanta (USA)», *Documentation Catholique* 85 (1988) 35-41.

raccomandata («*non solum possibilis sed etiam suadetur*» del UR 15)⁷ e nel caso delle Comunità ecclesiali viene soltanto concessa sotto certe condizioni (cf. il primo Direttorio ecumenico *Ad Totam Ecclesiam* 55)⁸.

Il nucleo della disciplina sulla *c.i.s.* è costituito da un doppio principio regolatore, esplicitato dal Decreto conciliare UR 8:

Attamen communicationem in sacris considerare non licet velut medium indiscretim adhibendum ad Christianorum unitatem restaurandam. Quae communicatio a duobus principiis praecipue pendet: ab

⁷ «Cum autem illae Ecclesiae, quamvis seiunctae, vera sacramenta habeant, praecipue vero, vi successionis apostolicae, Sacerdotium et Eucharistiam, quibus arctissima necessitudine adhuc nobiscum coniunguntur, quaedam communicatio in sacris, datis opportunis circumstantiis et approbante auctoritate ecclesiastica, non solum possibilis est sed etiam suadetur». Il termine *suadetur* nel contesto delle Chiese orientali separate traduce piuttosto l'entusiasmo dei Padri conciliari in reazione al *vetitum* categorico della disciplina pre-conciliare del can. 731 §2 del Codice del 1917. Il termine *suadetur* deve pertanto sempre essere letto insieme all'ammonimento secondo cui la *c.i.s.* non deve essere usata indiscriminatamente per stabilire l'unità dei cristiani (cf. UR 8). Per lo più una *c.i.s.* raccomandata non implica che possa essere suggerita, imposta o che faccia oggetto di propaganda o di inviti da parte dai ministri cattolici. La *c.i.s.* dipende sempre dalla domanda spontanea e libera del non-cattolico. Il termine *suadetur* non significa nemmeno che la *c.i.s.* sarebbe diventata libera, aperta, generalizzata o senza condizioni, che al suo turno potrebbe condurre al proselitismo, all'errore, allo scandalo o all'indifferentismo ecclesiale. Una tale pratica sarebbe proibita dal diritto divino secondo OE 26: «Communicatio in sacris, quae unitatem Ecclesiae offendit aut formalem erroris adhaesionem vel periculum aberrationis in fine, scandali et indifferentismi includit, lege divina prohibetur». Il termine *suadetur* deve quindi sempre essere inteso con questo sottofondo.

⁸ SEGRETARIATO PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI [=SPUC], *Directorium ad ea quae a Concilio Vaticano secundo de re*

*unitate Ecclesiae significando, et a participatione mediis gratiae. Significatio unitatis plerumque vetat communicationem. Gratia procuranda quandoque illam commendat*⁹.

Si tratta del rapporto dialettico¹⁰ fra il principio della *significatio unitatis*, in cui i sacramenti e la loro comunione esprimono la comunione o l'unità ecclesiale, e il principio della *gratia procurando*, dove i sacramenti sono anche mezzi di grazia. Questo rapporto, applicato all'eucaristia, sacramento di unità, tratta il legame indissolubile tra la comunione eucaristica (Corpo eucaristico) e la comunione ecclesiale (Corpo mistico). Infatti, la comunione eucaristica esprime, significa – e per questo presuppone – la piena comunione ecclesiale. Di conseguenza, nella maggioranza dei casi la *c.i.s.* viene impedita (secondo il principio *prohibens* cf. il «*plerumque vetat*» di UR 8). D'altra parte si consta la necessità del nutrimento dell'eucaristia da parte del battezzato. Questa necessità permette qualche volta la *c.i.s.*, per assicurare la *salus animarum* (principio

oecumenica promulgata sunt exsequenda, Pars prima *Ad totam Ecclesiam* [=ATE], 14 Maggio 1967, AAS 59 (1967) 574-592, EV 2/1194-1256.

⁹ UR 8 regola la *c.i.s.* nel contesto generale di ogni Chiesa o Comunità ecclesiale separata. UR 15 e OE 26-29 sono concentrati sul contesto delle Chiese orientali separate, mentre UR 22 si riferisce soltanto al contesto delle Comunità ecclesiali separate della Riforma.

¹⁰ «[...] the Eucharist as a sign of unity and as a means of grace. These two values are to be seen in a dialectical relationship, in a creative tension». M. WIJLENS, *Sharing the Eucharist – A theological evaluation of the post conciliar legislation*, Lanham – New York – Oxford 2000, 233.

*concedens/suadens*¹¹ cf. il «*quandoque illam commendat*» di UR 8). Ogni normativa cerca di esprimere questo doppio principio regolatore della *c.i.s.*, vigilando però a non sacrificare il principio della *significatio unitatis* che rimane il primo principio. Si tratta di non sacrificare oltre misura l'unità ecclesiale, per il motivo secondo cui la comunione ai sacramenti esprime la comunione ecclesiale stessa. È chiaro pertanto che da questo punto di vista la *c.i.s.* non può essere utilizzata come mezzo strategico o come "viatico" lungo la strada verso la piena comunione. Sarebbe un uso *indiscretim* della *c.i.s.* (cf. UR 8) o una *c.i.s.* proibita dal diritto divino (cf. OE 26). Anzi proprio perché l'eucaristia è la fonte e la cima della piena comunione ecclesiale – e perciò la presuppone – ogni tipo di concelebrazione eucaristica con dei ministri separati rimane formalmente proi-

¹¹ Per questi due termini ci siamo ispirati a UR 15, che parla di una *c.i.s. possibilis* e di una *c.i.s. suadetur*, benché UR 8 afferma in generale che la grazia a procurare raccomanda (*commendat*) la *c.i.s.* UR 8 annuncia il doppio principio regolatore per ogni tipo di *c.i.s.* senza fare la distinzione tra Chiese separate e Comunità ecclesiali separate, mentre UR 15 usa una terminologia più affinata nel caso di una Chiesa orientale separata. E soltanto nel contesto di queste ultime che la *c.i.s. non solum est possibilis, sed etiam suadetur*, mentre nel contesto delle altre Chiese e Comunità ecclesiali separate la *c.i.s.* può essere *solum possibilis*, cioè possibile o concessa in casi specifici, limitati e condizionati, ma non raccomandata in modo più generale. Si deve notare che, tranne il doppio principio regolatore della *c.i.s.* nel UR 8, il Decreto nella sua parte sulle Chiese/Comunità ecclesiali separate in Occidente (cf. UR 19-23), non menziona la *c.i.s.* in questo contesto. Si parla soltanto di dialogo. Cf. UR 22: «*Quapropter doctrina circa Coenam Domini, cetera sacramenta et cultum ac Ecclesiae ministeria obiectum dialogi constituat oportet*».

bito (cf. cann. 908/CIC e 702/CCEO, EE 44). La concelebrazione con dei ministri che non stanno nella successione apostolica e che appartengono a delle Comunità ecclesiali che non hanno la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale, costituisce un *gravius delictum* riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede¹².

¹² «Delicta contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae sacrificii et sacramenti videlicet: 3° vetita eucharistici Sacrificii concelebratio una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem». CDF, Epistula *Ad exsequendam* (cf. nt. 1), 786. Ci sono quindi due varianti del delitto di concelebrazione proibita: la prima con dei ministri validamente ordinati in virtù della successione apostolica, per esempio con dei ministri orientali separati, che non costituisce un *gravius delictum* riservato alla CDF e una seconda con dei ministri che non stanno nella successione apostolica e che non conoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale, per esempio con dei pastori protestanti, che costituisce un *gravius delictum* riservato alla CDF. Per un commentario più approfondito cf. V. DE PAOLIS, «Norme *De gravioribus delictis* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede», *Periodica* 91 (2002) 273-312; G. NÚÑEZ, «La competencia penal de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Comentario al m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*», *Ius Canonicum* 43 (2003) 351-388 (soprattutto 374-375); H. SCHMITZ, «Der Kongregation für die Glaubenslehre vorbehaltene Straftaten», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 170 (2001) 441-462; N. DELAFERRERA, «Normas acerca de los delitos más graves reservadas a la Congregación para la Doctrina de la fe», *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 9 (2002) 61-78. Questo tipo di delitto si è presentato per esempio nella Colombia, nella diocesi di Ocaña nel gennaio 2006 dove tre sacerdoti furono sanzionati dal loro vescovo per aver commesso il delitto di concelebrazione con un ministro appartenente ad una Comunità ecclesiale che non conosce la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale. Le sanzioni comportavano la privazione dall'ufficio di parroco e il trasferi-

2. La normativa post-conciliare fino al CIC

La prima tappa della normativa post-conciliare sulla *c.i.s.* è costituita dal primo Direttorio ecumenico *Ad totam Ecclesiam* del 1967 e dei documenti annessi dello SPUC: una Dichiarazione del 1970, l'Istruzione *In quibus rerum circumstantiis* del 1972 attualmente ancora importante grazie ai suoi fondamenti dottrinali e conciliari della *c.i.s.* e una Nota del 1973, avendo lo scopo di precisare la normativa dinanzi a interpretazioni o applicazioni abusivi di essa¹³. Non faremo una lunga descrizione cronologica della disciplina universale sulla *c.i.s.*¹⁴. Possiamo, tuttavia, concludere che in questa prima tappa si sviluppano i principi conciliari della comunione graduale nel campo della *c.i.s.*, facendo la distin-

mento per un periodo di 12 mesi, a partire del primo febbraio 2006. Cf. ANONIMO, «Polémica por sanciones y traslados. Declaran persona no grata al Obispo Lozana Zafra», *Bucaramanga Ocaña* del 19 gennaio 2006. Per un altro esempio, cf. J. COONEY, «Irish Primates deplore joint Mass», *The Tablet*, 22 aprile 2006, 34.

¹³ SPUC, Déclaration sur la position de l'Eglise catholique en matière eucharistique commune entre chrétiens de diverses confessions *Dans ces derniers temps*, AAS 62 (1970) 184-188; EV 3/1948-1957. SPUC, Instructio de peculiaribus casibus admittendi alios christianos ad communionem eucharisticam in Ecclesia catholica *In quibus rerum circumstantiis*, 1 giugno 1972, AAS 64 (1972) 518-525; EV 4/1626-1640. SPUC, Communicatio quoad interpretationem Instructionis de peculiaribus casibus admittendi alios christianos ad communionem eucharisticam in Ecclesia catholica die 1 mensis Iunii 1972 editae *Dopo la pubblicazione*, 17 ottobre 1973, AAS 65 (1973) 616-619; EV 4/1641-1652.

¹⁴ Rimandiamo per una tale descrizione alla tesi di G. Ruyssen pubblicata dalla Cerf a Parigi sotto il titolo *Eucharistie et Ecuménisme*.

zione ormai classica tra orientali separati, per cui vale una *c.i.s.* raccomandata, e gli altri fratelli separati, per cui vale una *c.i.s.* eccezionale e fortemente condizionata. A partire dal doppio principio regolatore della *c.i.s.*, il primo Direttorio ecumenico prevede per la prima volta una possibilità di *c.i.s.* per gli altri fratelli separati (cf. ATE 55)¹⁵, mentre la UR parlava soltanto di dialogo (cf. UR 22). Un'altro punto importante è la distinzione delle nozioni del serio bisogno spirituale dell'eucaristia (cf. Istruzione *In quibus rerum circumstantiis*, n° 4b) o della grande necessità spirituale (cf. Istruzione *In quibus rerum circumstantiis*, n° 6)¹⁶ dagli altri casi simili di

¹⁵ «La celebrazione dei sacramenti è una azione della comunità celebrante fatta nella stessa comunità, di cui tale celebrazione significa l'unità della fede, nel culto e nella vita. Pertanto, quando manca questa unità [...] la partecipazione dei fratelli separati con i cattolici, specie ai sacramenti dell'eucaristia, penitenza e unzione degli infermi, è proibita. Tuttavia, siccome i sacramenti sono tanto segni di unità quanto fonti de grazia, la Chiesa per motivi sufficienti può permettere che ad essi venga ammesso qualche fratello separato. Tale permesso si può concedere in pericolo di morte, o per necessità urgente (durante una persecuzione, in carcere), se il fratello separato non può recarsi da un ministro della sua Chiesa e se spontaneamente richiede i sacramenti a un sacerdote cattolico, purché manifesti una fede conforme a quella della Chiesa circa questi sacramenti ed inoltre sia ben disposto. In altri casi di simile urgente necessità, decida l'ordinario del luogo o la conferenza episcopale. Il fedele cattolico, in simili circostanze non può chiedere questi sacramenti se non ad un ministro che abbia validamente ricevuto il sacramento dell'ordine». ATE 55, in *EV* 2/1248.

¹⁶ «Questo principio (*significatio unitatis*) non sarà oscurato se l'ammissione alla comunione eucaristica cattolica riguarda in casi particolari soltanto quei cristiani che [...] sen-

urgente necessità in situazioni oggettive di privazione di libertà fisica o di pericolo di morte (cf. ATE 55 che limitava la possibilità di *c.i.s.* per gli altri fratelli separati al pericolo di morte e altre situazioni oggettive di privazione di libertà fisica, come carcere e persecuzione). Questa comprensione più soggettiva e interiore della nozione di un serio bisogno spirituale contiene un potenziale enorme di possibilità di *c.i.s.* Il Cardinale Lehmann, Presidente della Conferenza dei vescovi tedeschi insisteva su questo punto nel suo discorso di apertura alla sessione plenaria autunnale della Conferenza nel 2000¹⁷. Benché

tono un vero bisogno spirituale del nutrimento eucaristico». SPUC, *Instructio In quibus rerum circumstantiis* (cf. nt. 13), n° 4b, in *EV* 4/1636. «Oltre al pericolo di morte, il direttorio presenta due casi a modo di esempio, cioè quello dei detenuti in carcere e di coloro che si trovano in stato di persecuzione; ma fa anche menzione di “altri casi di simile urgente necessità”. Questi non si limitano a situazioni di oppressione e di pericolo. Infatti si può verificare il caso di cristiani separati che si trovano in una grande necessità spirituale e che non hanno la possibilità di ricorrere alle proprie comunità. Citiamo quello della diaspora». SPUC, *Instructio In quibus rerum circumstantiis* (cf. nt. 13), n° 6, in *EV* 4/1640.

¹⁷ Il Cardinale Lehmann ricordava con insistenza che questa apertura della Istruzione del 1972 non è stata abbastanza sfruttata finora: «In der Instruktion [...] aus dem Jahr 1972 findet sich ein bemerkenswerter Gedankengang [...] Dort geschieht etwas Entscheidendes, was nach meinem Empfinden bis heute nicht genügend entfaltet und geklärt worden ist. Die bisherigen Situationen vor allem physischer Bedrängnis werden geöffnet in Richtung auch geistlicher Notlagen (*necessitas spiritualis*) [...] Wenn nun der Begriff einer geistlichen Notlage eingeführt wird, wird eine wichtige Grenzlinie überschritten. Aber die Zulassung einer spirituellen Notlage bedeutet zusätzlich eine gewisse Berufung auf einen inneren Notstand, vor allem des Gewissens. Wenn man dabei strikt auf den seelsorglichen Status

l'Istruzione *In quibus rerum circumstantiis* faccia solo l'esempio della diaspora (cf. n° 6), p.es. gli anglicani in Italia, senza parlare esplicitamente dei matrimoni misti, essi erano però ben presenti nella mente ecumenica di questa epoca. Pertanto, oltre l'aspetto più personale, viene sottolineato anche l'aspetto ecclesiale del serio bisogno spirituale dell'eucaristia¹⁸. In questo senso, «l'eucaristia in nessun modo è il mezzo per soddisfare le aspirazioni esclusivamente individuali anche se elevate», perché «dalla unione dei fedeli con Cristo [...] ha origine l'unione dei fedeli tra loro» (Istruzione, n° 3,b, in *EV* 4/1632). Non basta quindi un semplice desiderio pio di ricevere l'eucaristia. Nello sforzo di precisare le condizioni d'ammissione alla *c.i.s.*, il grado di fede eucaristica conforme alla fede cattolica richiesta viene mano a mano precisato nel senso della pienezza della fede cattolica tale che viene insegnata dalla Chiesa. Il contenuto della *fides consentanea* sull'eucaristia equivale in qualche modo a quello

eines einzelnen Menschen schaut, ist die Heranziehung eines solchen Kriteriums sinnvoll und wohl auch notwendig. Aber es zeigt sich auch eine gewisse Subjektivierung, die wohl unvermeidlich ist». K. LEHMANN, «Referat zur Eröffnung der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Einheit der Kirche und Gemeinschaft im Herrenmahl, Zur neueren ökumenischen Diskussion um Eucharistie-und Kirchengemeinschaft», <http://dbk.de/presse/pm2000/pm2000092501.html> 10.

¹⁸ «Il bisogno spirituale dell'eucaristia non riguarda dunque soltanto la crescita spirituale personale, ma nello stesso tempo e inseparabilmente concerne il nostro inserimento più profondo nella chiesa di Cristo, che è il suo corpo, il compimento di lui, che si va compiendo interamente in tutti i suoi membri». SPUC, *Instructio In quibus rerum circumstantiis* (cf. nt. 13), n° 3, in *EV* 4/1633.

della *fides cattolica*. Questo viene sottolineato dalla Nota del 1973¹⁹. Pertanto la *c.i.s.* rimane eccezionale, perché non si può sacrificare oltre misura il primo principio della *significatio unitatis*.

3. CIC e CCEO

La seconda tappa nella normativa universale post-conciliare nell'ambito della *c.i.s.* è la normativa canonica del CIC inclusa in tre canoni: il can. 844 sulla *c.i.s.*, il can. 908 sulla concelebrazione proibita e il can. 1365 sulle sanzioni per le violazioni della disciplina sulla *c.i.s.* I canoni equivalenti nel CCEO sono i cann. 671, 702 e 1440. In questo studio scegliamo di concentrarci sui cann. 844/CIC e 671/CCEO. Partendo dal principio dell'esclusività del paragrafo primo si ribadisce che «i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevano lecitamente dai soli ministri cattolici» (can. 844/CIC §1 e can. 671/CCEO §1). In questo modo viene tradotto il principio della *significatio unitatis* secondo il quale la *c.i.s.* viene in maggior parte esclusa (principio *prohibens*). I seguenti paragrafi, dal 2 al 4 del can. 844/CIC e del can. 671/CCEO, vengono redatti

¹⁹ «Perché altri cristiani possano essere ammessi all'eucaristia nella Chiesa cattolica, l'istruzione esige che essi manifestino una fede conforme a quella della Chiesa cattolica circa questo sacramento. Questa fede non si limita soltanto all'affermazione della "presenza reale" nell'eucaristia, ma implica la dottrina circa l'eucaristia come insegna la Chiesa cattolica». SPUC, *Communicatio Dopo la pubblicazione* (cf. nt. 13), n° 7, in EV 4/1648.

come eccezioni a questo principio²⁰. L'approccio chiaramente ecclesiologico dei codici, tralasciando la distinzione geografica tra Chiese separate in Oriente e Chiese/Comunità ecclesiali separate in Occidente, permette di produrre una disciplina unificata nel caso del ricorso di fedeli cattolici ai ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi (cann. 844/CIC §2 e 671/CCEO §2)²¹. Il criterio non è più soltanto quello della validità dell'ordinazione del ministro non cattolico (cf. ATE 55), ma piuttosto quello dello statuto valido dei sacramenti della sua denominazione. Il paragrafo secondo esclude così la possibilità di ricorso di un cattolico a un ex-prete cattolico diventato anglicano. La sua ordinazione sacerdotale rimane valida, ma egli non appartiene a una Chiesa nella quale i sacramenti abbiano uno statuto valido (per i cattolici). Per lo più sarebbe difficile conoscere l'intenzione di questo ex-prete cattolico: passando all'anglicanesimo, infatti, non celebra più i sacramenti secondo ciò che fa la Chiesa cattolica; essendo scismatico, cade anche sotto le pene

²⁰ «[...] salvis huius canonis §§2, 3 et 4, atque can. 861 §2 praescriptis» (can. 844/CIC §1). Il can. 861/CIC §2 tratta del battesimo conferito da un catechista o da un'altra persona incaricata dall'Ordinario del luogo e in caso di necessità da «quilibet homo debita intentione motus».

²¹ «§2. Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis utilitas id suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida existunt praedicta sacramenta». Il can. 671/CCEO §2, con una leggerissima differenza redazionale, ha lo stesso contenuto.

ecclesiastiche del can. 1364/CIC. Le altre condizioni per la *c.i.s.* sono: la necessità o una vera utilità spirituale, evitare il pericolo di errore o di indifferentismo (i.e. tutte le denominazioni cristiane sono equivalenti) e l'impossibilità morale o fisica di accedere al ministro cattolico.

I fedeli²² delle Chiese separate si servono del terzo paragrafo che contiene una normativa unificata in cui possono ricorrere ai ministri cattolici per la *c.i.s.* (cann. 844/CIC §3 e 671/CCEO §3)²³. Si tratta prima di tutto delle Chiese orientali separate (pre- e non-calcedoniane), ma la normativa, per la prima volta, include anche le cosiddette Chiese equiparate alle Chiese orientali separate²⁴. La *Polish national*

²² Il can. 844/CIC §3 parla soltanto di "membra Ecclesiarum orientalium" e di "membra aliarum Ecclesiarum", mentre il can. 671/CCEO §3 non esita per una qualifica più ecclesiológica di "christifideles Ecclesiarum orientalium" e di "christifideles aliarum Ecclesiarum".

²³ «§3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum administrant membris Ecclesiarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica communionem non habent, si sponte id petant et rite sint dispositi; quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur». Il contenuto del can. 671/CCEO §3, tranne l'uso del termine "christifideles" invece di "membra", è lo stesso.

²⁴ Per delle ragioni di uniformità nella prassi universale della *c.i.s.* la lista delle Chiese in cui sono validi i predetti sacramenti del §2 include anche la lista delle Chiese equiparate del §3. Le Chiese del §2 sono quindi le stesse segnalate nel §3. «In other words: do the Churches spoken about in §2 have to be expressly indicated by the Apostolic See? Or is this left to the judgment of the individual faithful or to an eventual norm of the eparchial bishop or of the synod or Episcopal conference? It would seem at first sight that the authority competent

catholic Church negli Stati Uniti ed in Canada è per ora l'unica Chiesa che viene esplicitamente qualificata dalla Santa Sede come Chiesa equiparata²⁵. Benché le *Acta Synodalia* del Vaticano II parlavano anche dei vecchi-cattolici (come quelli dell'unione

to give such criteria would be the Apostolic See (by analogy with §3 *in fine*) [...] The choice of the *Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo* leaves one rather to understand that the competent authority is either the diocesan bishop or the conference of bishops». P. GEFAELL, «Sharing in sacramental life: doctrinal principles and normatives in the new ecumenical Directory of 1993», in A. AL-AHMAR – A. KHALIFE (edd.), *Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium, Kaslik 24-29 aprilis 1995*, Kaslik 1996, 342-343. B. CLOUGH, *Sharing the Eucharist in particular cases: the path to a new legislation in canon 844*, Roma 1992, 226 e 239: «[specifying the Churches who have valid sacraments], there is a great need for some specification of the same matter in the second paragraph. Since the Apostolic See is doing the task in the third paragraph, since the lists would appear to be identical, and since there is a need to avoid different lists being introduced around the world, this would seem to be a task best given to Rome».

²⁵ Questo fu annunciato da un comunicato dalla Conferenza dei Vescovi statunitensi del 23 aprile 1993. Cf. CLSA (Canon Law Society of America), *Newsletter*, giugno 1993, 3. Questo viene anche confermato dalle norme della stessa Conferenza sulla *c.i.s.*: «Members of the orthodox Churches, the Assyrian Church of the East and the Polish National Catholic Church are urged to respect the discipline of their own Churches. According to Roman Catholic law, the Code of Canon Law does not object to the reception of communion by Christian Churches (canon 844 §3)». UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, COMMITTEE ON THE LITURGY, «Guidelines for the Reception of Communion», <http://www.Usccb.org/liturgy/current/intercom.shtml> (06/11/2004). «Members of the orthodox Churches and the Polish National

di Utrecht), questi non vengono qualificati come appartenenti a una Chiesa equiparata nel senso del paragrafo 3²⁶. Le condizioni di accesso alla *c.i.s.*

Catholic Churches share an intimate bond with us, however. They may receive the Eucharist when they ask for it and are properly disposed». UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, COMMITTEE ON THE LITURGY, «Can non-catholic Christians be admitted to sacramental communion in the Roman Catholic Church?», <http://www.Usccb.org/liturgy/q&a/mass/communion.shtml> (06/11/2004). Cf. O. LIPSCOMB, «Documentation: admission of Polish national Catholics to the sacraments in the Roman Catholic Church», *Archdiocese of New York, Clergy Report*, aprile-maggio 1996, 5-6.

²⁶ «Notandum insuper est inter Communitates seiunctas esse quasdam Communitates scilicet Veterum Catholicorum, quae propter sacramentum validum ordinis et validam Eucharistiam [...] similiter ac Communitates orthodoxae nominandae sunt Ecclesiae». *Acta Synodalia* III/II, Città del Vaticano 1970, 335. In funzione di questo alcuni commentatori non esitano a qualificare tutte le Comunità di vecchi-cattolici come Chiese equiparate. Cf. J.T. MARTÍN DE AGAR, «Comentario al can. 844», in A. MARZOA – J. MIRAS (edd.), *Comentario exegético al Código de Derecho canonico* Vol. III, Pamplona 1995, 432; CANON LAW SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, *The Canon Law, Letter & Spirit*, Dublino 1995, 465; *Codice di Diritto canonico commentato a cura della redazione di Quaderni di diritto ecclesiale*, Città del Vaticano 2001, 714; W. WOESTMAN, *Sacraments. Initiation, Penance and anointing of the sick. Commentary on Canons 840-1007*, Ottawa 1992, 12-13; T. BROGLIO, «Alcune considerazioni sulla “*communicatio in sacris*” nel Codice di Diritto Canonico», *Quaderni di diritto ecclesiale* 6 (1993) 86; B. FRANCK, «Remarques au sujet de la Note épiscopale concernant l’hospitalité eucharistique avec les Eglises issues de la Réforme», *Revue de Droit canonique* 35 (1985) 161 et 166. Per più informazioni sui vecchi-cattolici in Olanda, cf. SPUC, «Zurich Nota 8 juni 1972», *Archief van de Kerken* 27 (1972) 1042-1044 e GEMENGDE OUD KATHOLIEKE EN ROOMS KATHOLIEKE COMMISSIE ROME – UTRECHT, *Rap-*

(*sponte petant e rite sint dispositi*) sono più flessibili per i fedeli delle Chiese separate che non per i fedeli cattolici (per loro si richiede anche la necessità o l'utilità spirituale). Per evitare una libertà troppo grande e per evitare le accuse di proselitismo da parte delle Chiese orientali separate²⁷, sosteniamo una comprensione più specifica della buona disposizione, includendo la valutazione delle motivazioni per il ricorso al ministro cattolico insieme all'importanza della disciplina della propria Chiesa, che molto spesso proibisce la *c.i.s.* per i loro fedeli in altre Chiese²⁸. Il nuovo Direttorio ecumenico del 1993 ne

port 'Het Gezamenlijk Erfgoed in vreugde delen', Utrecht 2002. In questo rapporto della Commissione Roma – Utrecht si trova una bozza di *c.i.s.* eucaristica reciproca, basata sul riconoscimento reciproco della validità del ministero e dei sacramenti. Si trova in questo prezioso documento la descrizione di tutta l'evoluzione dei dialoghi tra Roma e i vecchi-cattolici in Olanda da 1968 fine a 2002.

²⁷ Cf. KIRILL, METROPOLITA DI SMOLENSK E KALININ-GRAD, «Materials setting forth in detail the position of the Russian Orthodox Church on proselytism and Orthodox-Catholic relations sent to the Catholic side», *One in Christ* 37 (2002) 89-94. «La norma, come è formulata nel §3 potrebbe avere delle implicazioni ecumeniche negative nel corso del dialogo della Chiesa cattolica con la Chiesa ortodossa». D. SALACHAS, *Iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino*, Bologna 1992, 37.

²⁸ «Duae enim conditiones eadem omnino apparent ac pro fidelibus catholicis: sacramenta donantur iis qui petunt et qui dispositi sunt! Nulla proinde distinctio statuitur inter catholicos et reliquos fratres christianos etiamsi pertineant ad Ecclesias Orientales. Hoc modo ansam fortasse non praebitur saltem aliqua ratione, sic dicto indifferentismo ecclesiologico?». F. COCCOPALMERIO, «Communicatio in sacris, iuxta novum Codicem», in *Congresso del ventennio dal Concilio Vaticano II. Portare Cristo all'Uomo*, II, *Testimonianza*, Roma 1985, 215.

è più sensibile²⁹. Infatti non ci dovrebbe essere un ricorso presso il ministro cattolico, quando una persona può normalmente accedere al ministro della sua propria Chiesa³⁰.

«[...] amministrare i sacramenti agli ortodossi, *sic et simpliciter*, se sono solamente ben disposti e se li chiedono spontaneamente, oltre a creare il fondato sospetto di proselitismo, è contrario al principio enunciato dal Concilio, UR 8, secondo il quale non è permesso considerare la *communicatio in sacris* come un mezzo da usarsi indiscriminatamente [...]». D. SALACHAS, «La comunione nel culto liturgico e nella vita sacramentale tra la Chiesa Cattolica e le altre Chiese e Comunità Ecclesiali secondo lo *Schema Codicis Iuris canonici orientalis*», *Antonianum* 66 (1989) 415. Cf. anche Z. KUREČIĆ, *Comunione ecclesiastica fondamento della communicatio in sacris tra i cattolici e gli orientali non cattolici (CIC can. 844)*, Roma – Zagreb 1997, 79. P. GEFAELL, «Sharing in sacramental life» (cf. nt. 24), 340.

²⁹ Il nuovo Direttorio ecumenico *La Recherche de l'Unité* del 1993 chiama precisamente a «prestare attenzione alla disciplina delle Chiese orientali per i loro fedeli ed evitare ogni proselitismo, anche solo apparente». LRU 125, in EV 13/2404, cf. anche LRU 107, 111, ed 122. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI [= PCUC], *Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'œcuménisme La Recherche de l'Unité*, 25 marzo 1993, AAS 85 (1993) 1039-1119. L'originale è in francese; per il testo italiano cf. EV 13/1093-1299, più in avanti LRU seguito dal numero di paragrafo.

³⁰ «[...] but also that there not be bad faith or litigating motives, and that there be a just cause to approach the Catholic minister. And I think, this just cause should be the "impossibility" of having access to the proper minister». P. GEFAELL, «Sharing in sacramental life» (cf. nt. 24), 340-341. «Di conseguenza occorre sottolineare anche qui che se gli ortodossi hanno la possibilità di ricorrere al loro proprio ministro per chiedere e ricevere i sacramenti e partecipare in tal modo ai mezzi di grazia, non devono, anche se spontaneamente e ben disposti, far ricorso a ministri cattolici». D. SALACHAS, *Iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino* (cf. nt. 27), 36.

Tutti gli «altri cristiani che non hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica» vengono trattati individualmente sulla base della loro dignità battesimale e indipendentemente della loro appartenenza ecclesiale (cann. 844/CIC §4 e 671/CCEO §4)³¹. Oltre al tradizionale caso di pericolo di morte (*“periculum mortis”*), il paragrafo prevede anche il caso di altre gravi necessità che urgono (*“alia urgeat gravis necessitas”*). Con questa categoria aperta viene data alle autorità ecclesiastiche competenti (Vescovi, Conferenze dei Vescovi, Eparchi, Sinodi patriarcali e Consigli dei Gerarchi orientali) un importante margine di interpretazione o di valutazione. I Codici non forniscono esempi concreti dell'urgenza, ma provvedono alla concretizzazione secondo il proprio contesto pastorale e ecumenico, p.es. il contesto dei matrimoni, delle coppie, e delle famiglie miste³².

³¹ «§4. Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesiani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentibus, qui ad suae communis ministri accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint dispositi». Il contenuto del can. 671/CCEO §4 è lo stesso con la differenza che il canone esige che si manifesti «fidem [...] fidei Ecclesiae catholicae consentaneam» e che invece della Conferenza dei Vescovi si elenca le autorità orientali cattoliche competenti: il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e il Consiglio dei Gerarchi.

³² Il contesto dei matrimoni misti veniva accennato dal Cardinale Willebrands durante il Sinodo sulla Famiglia in 1980. Cf. J. WILLEBRANDS, «Les mariages mixtes et les familles chrétiennes. Intervention du Cardinal Willebrands, Président du SPUC lors du Synode des Evêques d'octobre 1980», *Documentation Catholique* 77 (1980) 1002.

Riguardo alle condizioni che si chiedono ricordiamo: l'impossibilità fisica o morale di ricorrere al proprio ministro (non viene più richiesto un certo tempo prolungato durante il quale non si può ricorrere al proprio ministro³³), la domanda spontanea³⁴ e la buona disposizione (un soggetto può essere ben disposto dal punto di vista della propria Chiesa o Comunità – come per esempio degli orientali separati o cristiani riformati che sono divorziati e risposati – ma non esserlo secondo la Chiesa cattolica³⁵) e, infine, il

³³ Dinanzi al brano «qui a suae communitatis ministrum per nimum tempus accedere nequent» l'Arcivescovo Castillo Lara argomentava che non era facile misurare questo tempo prolungato (una settimana, una mese, sei mesi, un anno?). Fu deciso di togliere questa condizione di tempo. Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et Documenta Pontificiae Commissionis Codici iuris canonici recognoscendo, Congregatio plenaria diebus 20-29 Octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, 552-559.

³⁴ La domanda spontanea significa che il fratello separato prende lui stesso l'iniziativa per indirizzarsi al ministro cattolico. Questo ultimo, anche se può invitare, incoraggiare, suggerire pastoralmente i fedeli cattolici a ricevere la comunione eucaristica, deve dinanzi ai fratelli separati astenersi di tali iniziative. Forzare o imporre una pratica di *c.i.s.* ai fratelli separati potrebbe essere equiparata al proselitismo, definito dal primo Direttorio ecumenico come «modus agendi non conformis spiritui evangelico, in quantum utitur rationibus inhonestis ut homines ad Communitatem suam attrahat, abutendo e.g. illorum ignorantia vel paupertate etc.». ATE 28, nota 15, in EV 2/1221.

³⁵ Si tratta di persone «che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» (cann. 915 e 1007/CIC) o che «sono pubblicamente indegni» (can. 712/CCEO). Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, «Dichiarazione sulle persone divorziate risposate del 24 giugno 2000», http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrprtxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_200000706_declaration_fr.html

grado di fede eucaristica richiesta. A nostro avviso, non deve crescere la differenza tra *fides cattolica* (nel can. 844/CIC §4) e *fides consentanea* (nel can. 671/CCEO §4). Alcuni autori, tuttavia, tendono a qualificare “la fede conforme” come una fede che non comprende tutti gli elementi della fede cattolica, e quindi come una fede necessariamente parziale, approssimativa o ambigua che rimane a un livello inferiore³⁶. Benché si può argomentare che c’è una

(23/11/2005). «Vi sono ulteriori considerazioni pastorali da fare [...] Quale sarebbe la reazione di una coppia cattolica che vive in una situazione matrimoniale irregolare nel vedere un acattolico ricevere un sacramento che è negato a loro? Non intensificherebbe la loro sofferenza? [...] Potrebbe sembrare troppo facile che ad altri venga concessa l’eucaristia senza richiedere pure a loro le esigenze dell’insegnamento integrale della Chiesa. Non è da minimizzare il pericolo di indifferentismo». T. BROGLIO, «Alcune considerazioni sulla *Communicatio in sacris* nel Codice di Diritto Canonico», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 6 (1993) 89-90.

³⁶ Per questi autori, una fede conforme non è ancora la piena fede cattolica in ambito eucaristico e quindi una tale fede non basta per poter accedere ai sacramenti cattolici. «*fides consentanea* [...] ha resultado ser bastante desafortunada como lo demuestran los sucesivos intentos clarificadores de la Santa Sede [...]». T. RINCÓN-PÉREZ, «Plenitud de la fe católica y comunicación en la Eucaristía», in *Actes du Ve Congrès international de droit canonique “Le nouveau Code de droit canonique” Ottawa 19-25 août 1984*, Ottawa 1986, 428. «[...] profesar una fe conforme o acorde con la fe eucarística católica no significaba una fe idéntica a la de la Iglesia católica, es decir una fe plena en el misterio eucarístico tal y como objetivamente lo propone la Iglesia católica». T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, Pamplona 1988, 78. «Decir una fe *consentanea*, conforma à o acorde con la fe de la Iglesia non significa una fe idéntica a la fe de la Iglesia Católica o una fe plena en el misterio eucarístico tal y como objetivamente lo propone la

sfumatura tra le due nozioni³⁷ e che una cosa può essere più o meno conforme, non si deve escludere che una “fede conforme” possa rappresentare una fede cattolica piena che comprende tutti gli elementi

Iglesia, sino mas bien una fe objetivamente aproximada a los contenidos de la fe católica o simplemente una similar actitud subjetiva de fe independientemente de los contenidos objetivos». T. RINCÓN-PÉREZ, «Comunicación en la Eucaristía y Derecho particular», *Ius Canonicum* 24 (1984) 696. «[...] how is it that in cases of spiritual need in which only eucharistic faith exists, the principle requiring the fullness of the profession of faith will not be obscured? [...] It means that the eucharistic faith in harmony with that of the Catholic Church (as 1967 Directory 55 and the 1972 Instruction 4 asked) is not enough, because this expression could be misunderstood in the sense of a non-identical faith but only similar». P. GEFAELL, «Sharing in sacramental life» (cf. nt. 24), 328-331.

³⁷ «Tra “*fides consentanea*” e “*fides catholica*” circa questi sacramenti c’è una importante sfumatura». D. SALACHAS, *Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, Bologna 1999, 170. L’autore non indica pertanto in che cosa risiede questa sfumatura o in quale misura essa avrebbe delle conseguenze per la pratica lecita/illecita della *c.i.s.* La sfumatura risiederebbe nel fatto che il contenuto della fede, essendo pure conforme a tutta la fede cattolica, sia espressa diversamente. Papa Giovanni XXIII all’apertura del Concilio Vaticano II diceva che il contenuto del deposito della fede è una cosa, un’altra è la sua espressione, il suo modo di formulazione. Cf. GIOVANNI XXIII, Allocutio *Gaudet Mater Ecclesia* 11 ottobre 1962, AAS 54 (1962) 792. Astrid Kaptijn afferma che la nozione di fede conforme sarebbe «più in conformità con il Vaticano II e permette di distinguere meglio tra il contenuto della fede e la sua espressione». A. KAPTIJN, «Le aperture ecumeniche del Codice CCEO», *Concilium* (edizione italiana) 37 (2001) 495. Questo viene confermato da Sabine Demel che aggiunge: «Sie (la formulazione della fede conforme) lädt auch mehr dazu ein, für den Alltag allgemein verständliche Faustregeln für eine verant-

dottrinali insegnati dalla Chiesa. Abbiamo visto che la Nota del 1973 definiva la “fede conforme” come la fede con tutti i suoi elementi di «dottrina circa l'eucaristia come insegna la Chiesa cattolica». Per noi *fides consentanea fidei Ecclesiae catholicae* del can. 671/CCEO §4 equivale *fides catholica* del can. 844/CIC §4³⁸. Essa comprende le dimensioni della presenza reale, del Banchetto e del Sacrificio³⁹. L'Enciclica *Ecclesia de Eucharistia* del 17 aprile 2003 sottolinea come un elemento di fede eucaristica la necessità del sacerdozio ministeriale e ordinato per la validità del sacramento (cf. EE 46)⁴⁰. Importante è

wortete Gewissenentscheidung zu entwickeln [...]». S. DEMEL, «Gemeinsam zum Tisch des Herrn? Ein theologisch-rechtliches Plädoyer zur Konkretisierung der anderen schweren Notwendigkeit des c. 844 §4 CIC», *Stimmen der Zeit* 221 (2003) 666.

³⁸ Mantenere una differenziazione forzata condurrebbe a delle conseguenze strane nell'applicazione del paragrafo 4 del can. 844/CIC e del can. 671/CCEO in riguardo alla *c.i.s.* in favore degli altri fratelli separati. Una fede conforme nel senso di una fede imparziale o approssimativa basterebbe per una *c.i.s.* lecita nell'ambito del can. 671/CCEO §4, mentre questa stessa fede non piena condurrebbe ad una *c.i.s.* illecita nell'ambito del can. 844/CIC §4. Una tale discordanza nella pratica della *c.i.s.* tra la Chiesa latina e le Chiese orientali cattoliche, produrrebbe confusione.

³⁹ Queste tre dimensioni vengono elencate in GIOVANNI PAOLO II, Enciclica *Redemptor Hominis*, 15 marzo 1979, AAS 71 (1979) 257-324 (cf. n° 20) e vengono riprese nei cann. 897, 898 e 899/CIC, nonché nel can. 698/CCEO, nei nn° 1356-1381 e nn° 1382-1401 del Catechismo della Chiesa Cattolica e nel Enciclica *Ecclesia de Eucharistia* (cf. EE 13, 15 e 16).

⁴⁰ «[...] il rifiuto di una o più verità di fede su questi sacramenti, e tra di esse, di quella concernente la necessità del Sacerdozio ministeriale affinché siano validi, rende il richiedente non disposto ad una loro legittima amministrazione» (EE 46).

che la professione di fede sia senza ambiguità. Non si tratta di tutto l'insieme della fede cattolica, ma soltanto della fede cattolica circa i sacramenti dell'Eucaristia, della penitenza o dell'unzione degli infermi. Questa fede non può semplicemente essere presupposta, le autorità ecclesiali competenti preciseranno come questa fede deve essere espressa⁴¹. Ciò non

⁴¹ In fatti questa fede non può essere assimilata con l'intenzione di ricevere il sacramento o ancora con la domanda spontanea, ma deve essere esteriorizzata con qualche manifestazione, tale che viene stabilita dalle autorità ecclesiastiche. Abbiamo per esempio la norma pratica del Cardinale Schönborn di Vienna, che considera la pronuncia della parola "Amen" a tutta la preghiera eucaristica come una espressione sufficiente di tutta la fede cattolica sull'eucaristia. «[...] eine ganz einfache Handregel: Die eucharistischen Gaben, die uns in der Kommunion gereicht werden, sind gewissermassen die Frucht des eucharistischen Gebetes [...] In diesem stehen im Zentrum die Herabrufung des Heiligen Geistes über die Gaben und die Worte Jesu beim Abendmahl, von denen wir glauben, dass sie als geistmächtige Worte Jesu Brot und Wein in seinen Leib und sein Blut verwandeln. Das Hochgebet endet mit dem "durch Ihm, und mit Ihm und in Ihm...". Auf dieses Antwortet die ganze Gemeinde mit dem bekräftigenden und bekennenden "Amen". Nun meine kleine Regel: Wer das Amen zum Hochgebet ehrlichen Herzens sprechen kann, der kann auch die Frucht dieses Hochgebets, die Kommunion, ehrlichen Herzens empfangen, der kann auf das Wort des Kommunionsspenders "der Leib Christi" mit einem ehrlichen und gläubigen "Amen" antworten». ANONIMO, «Konfessionsverbindende Ehen: Gemeinsam zur Kommunion?», *Thema Kirche* 9 (1999) 10. Questo viene ribadito dal Cardinale Kasper: «[...] qui au terme de la prière eucharistique, dans une foi sincère et avec toute l'assemblée peut répondre "Amen" à ce qui est dit dans cette prière eucharistique et à ce qui advient pendant la cérémonie, selon la profession de foi catholique [...] (c'est à dire) la présence du Corps et du Sang du Christ, de la communion avec Jésus-

deve essere un esame di sacramentologia⁴², più semplicemente dovrà essere un colloquio con il ministro cattolico, il parroco, che per l'occasione dovrà fare alcune domande a proposito⁴³.

Christ, mais aussi de la communion avec les Saints, en particulier avec Marie, ainsi qu'avec le Pape et l'Evêque [...] Celui qui dit oui avec foi à cette communion et la confirme par son "Amen", celui-là est dans la communion ecclésiale par son intime conviction [...]». W. KASPER, «L'Engagement œcuménique de l'Eglise catholique, conférence du Cardinal Walter Kasper à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération protestante de France, mars 2002», *Droit Canonique* 99 (2002) 491. «One must be able to say this Amen with an honest heart and in union with all the assembled community, both at the end of the eucharistic prayer and when one receives communion; and one must bear witness with one's own life to this Amen». W. KASPER, *Sacrament of Unity: the Eucharist and the Church*, New York 2004, 71-72. È chiaro che questa piccola norma pratica può servire per illuminare la coscienza del fratello separato, quando durante una intervista pastorale esprime il suo desiderio di poter comunicare. Il ministro cattolico potrebbe allora spiegare la pienezza del significato cattolico della risposta "Amen" alla preghiera eucaristica. Se in seguito all'intervista pastorale il ministro cattolico stima che la situazione giustifica la *c.i.s.* e che le condizioni del can. 844/CIC §4 sono presenti, la risposta "Amen" potrebbe allora essere sufficiente come manifestazione della fede cattolica sull'eucaristia.

⁴² «It is not necessary that the person has a detailed knowledge of the sacramental theology of the sacrament in question [...] The norm of law should not be interpreted to mean that the non-catholic persons in question need precise knowledge of Catholic doctrine. It suffices for them to answer in the affirmative to the question: "Do you believe that what the Catholic Church teaches about the Eucharist is true?" The issue is not how much knowledge the persons have, but whether their faith is in conformity to that of the Catholic Church». J.M. HUELS, *The Pastoral Companion: a Canon Law Handbook for Catholic Ministry*, Chicago 1986, 308. Questo viene confermato dalle

Testo della nota 43 alla pagina seguente

L'ultimo (quinto) paragrafo dei cann. 844/CIC e 671/CCEO è un'applicazione della sussidiarietà, e tratta della concretizzazione della normativa canonica nei paragrafi precedenti secondo il proprio contesto pastorale ed ecumenico⁴⁴. È chiaro che questo contesto è diverso in Francia, in Germania, in Sudafrica, in Australia, come nei paesi del Medio Oriente dove i cristiani formano una minoranza tra-

norme sulla *c.i.s.* dei Vescovi del Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del nord *One Bread One Body*: «Is there sufficient faith in the sacrament desired? That is: does the person believe in general terms what the Catholic Church believes, and certainly not deny the essentials of Catholic belief in the particular sacrament?». CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCES OF ENGLAND AND WALES, IRELAND AND SCOTLAND, «One Bread One Body. A teaching document of the Eucharist in the life of the Church and the establishment of general norms on sacramental sharing», Londra 1998, n° 115. Testo ripreso sul sito <http://www.catholic-ew.org.uk/CN/98/980930a.html>.

⁴³ «Una volta che il ministro sia stato in grado di costatare la presenza delle altre condizioni, qualche domanda semplice dovrebbe essere sufficiente per verificare se la fede del cristiano separato si conforma o meno alla fede della Chiesa». T. BROGLIO, «Alcune considerazioni sulla *Communicatio in sacris* nel Codice di Diritto Canonico» (cf. nt. 35), 89. È chiaro che la verifica della fede (conforme) cattolica circa i sacramenti deve essere fatta con la debita sensibilità e carità pastorale, soprattutto quando la persona è malata o si trova in una situazione penosa (p.es. funerali del coniuge cattolico di una coppia mista).

⁴⁴ «§5. Pro casibus de quo in §§2, 3 et 4, Episcopus dioecesanus aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali Ecclesiae vel communitatis non catholicae cuius interest». Il contenuto del can. 671/CCEO §5 è lo stesso, salvo le autorità orientali cattoliche competenti: l'Eparchia, il Sinodo patriarcale e il Consiglio dei Gerarchi.

mite i musulmani. La normativa permette anche di promuovere il dialogo con le autorità ecclesiali separate, insistendo sull'obbligo di consultazione con le autorità almeno locali della Chiesa/Comunità ecclesiale separata, senza produrre necessariamente un esito favorevole⁴⁵.

4. Il Direttorio ecumenico del 1993

La terza tappa della normativa universale sulla *c.i.s.* è costituita dal nuovo Direttorio ecumenico *A la Recherche de l'Unité* del 1993⁴⁶. Benché non confermato *in forma specifica*, il Direttorio ritocca o innova in alcuni punti la normativa canonica. Infatti modi-

⁴⁵ L'obbligo non impone di portare delle norme generali, ma soltanto di consultare le autorità ecclesiali separate in caso in cui tali norme vengono elaborate. Durante la revisione del CIC, i consultori decidono di togliere il passaggio «nisi post favoribilem exitum consultationis» del can. 844 §5 nello Schema CIC de 1982 per la ragione che le attività legislative della Chiesa non possono dipendere del consenso di parti non cattoliche e non si deve restringere, senza necessità, l'autorità della Chiesa. «Loco favoribilem exitum consultationis dicatur: consultationem quia activitas legislativa interna Ecclesiae vinculari non potest consensui partis non catholicae, sine eventuali praeiudicio pastoralium necessitatum. (Duo Patres) Atque nimis et sine necessitate restringit potestatem Ecclesiae et serias in praxi gignit difficultates (Tres Patres)». PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, «Relatio complectens synthesim animadversiones ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema codicis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis», *Communicationes* 15 (1983) 176.

⁴⁶ PCUC, «Directoire *La Recherche de l'Unité* (cf. nt. 29).

fica in senso più stretto la normativa dei cann. 844/CIC e 671/CCEO. Questo fa sorgere alcune riflessioni sullo statuto giuridico del Direttorio del 1993. Secondo il can. 33/CIC §1, i direttori cadono nella categoria dei decreti generali esecutivi che «non derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano contrarie alle leggi, sono prive di ogni vigore». Le norme canoniche prevalgono, soprattutto nelle materie per cui i Codici e il Direttorio si sovrappongono⁴⁷. Nel caso in cui il Direttorio per alcune norme – soprattutto quelle che innovano e modificano la normativa canonica vigente con direttive universali e obbligatorie⁴⁸ – potrebbe essere considerato come un decreto generale legislativo ai sensi dei cann. 29, 30/CIC, dovremmo chiederci in quale misura un dicastero della Curia Romana possa cambiare, ritoccare, rimodellare – soprattutto in senso più stretto e quindi non soltanto precisare o interpretare – la legi-

⁴⁷ «Le Directoire œcuménique a le statut de décret général exécutoire, tel que défini dans le Code de droit canonique. Il ne peut donc ni élargir ni restreindre les normes canoniques». E.I. CASSIDY, «Le Directoire œcuménique de l'Eglise catholique: un engagement renouvelé à la recherche de l'unité des chrétiens», *Ecumenism* 30 (1995-1996) 21. «The Ecumenical Directory is situated in the sphere of general executive decrees, and therefore of itself can neither restrict nor broaden the canonical norm». E. FORTINO, «The revised Ecumenical Directory: process, content, supporting principles», *Information service* 84 (1993/III-IV) 142.

⁴⁸ Sottolineammo precisamente che «Il Direttorio intende motivarla (l'attività ecumenica), illuminarla, guidarla e, in alcuni casi particolari, dare anche direttive obbligatorie [...] il Direttorio raccoglie tutte le norme già fissate per applicare e sviluppare le decisioni [...] e le adatta alla realtà attuale [...] il Direttorio dà orientamenti e norme d'applicazione universali [...]». LRU 6, in *EV* 13/2174.

slazione canonica universale. Secondo l'articolo 18 della Costituzione *Pastor Bonus* sulla Curia Romana, un dicastero, come il Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, non può «emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del Sommo Pontefice»⁴⁹. Anche l'articolo 109 §2 del Regolamento della Curia Romana ribadisce questo: «I Dicasteri non possono emanare leggi e decreti generali, di cui al can. 29 del CIC, né derogare alle disposizioni del diritto stabilito dal Sommo Pontefice senza la sua specifica approvazione»⁵⁰. Secondo l'articolo 110 dello stesso Regolamento la domanda di approvazione *in forma specifica* deve indicare le deroghe al diritto universale e, per poter constatare questo tipo di approvazione, si deve affermare esplicitamente che il Sommo Pontefice «*in forma specifica approbavit*»⁵¹. Nell'approvazione del Direttorio ecumenico del 1993 questa formula non c'è⁵². Riteniamo che

⁴⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio Apostolica Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-934. Testo italiano in *Codice di Diritto canonico, Testo ufficiale e versione italiana, terza edizione riveduta, corretta e aumentata dall'Unione editori e librai cattolici italiani*, Roma 1997.

⁵⁰ GIOVANNI PAOLO II, Regolamento generale della Curia Romana, 7 Marzo 1992, AAS 84 (1992) 201-267.

⁵¹ Art. 110 §1 del Regolamento generale della Curia Romana: «[...] se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate ed illustrate». Art. 110 §4 del Regolamento generale della Curia Romana: «Affinché consti dell'approvazione *in forma specifica* si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice "*in forma specifica approbavit*".».

⁵² La menzione usata è «Sua santità papa Giovanni Paolo II ha approvato il presente Direttorio il 25 marzo 1993. L'ha confer-

sarebbe stata la soluzione più elegante e più sicura dal punto di visto giuridico approvare *in forma specifica* quelle direttive in cui il Direttorio cambia la normativa dei codici⁵³.

mato con la sua autorità e ne ha ordinato la pubblicazione. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario». LRU 218, in *EV* 13/2507. Quanto alla formula "Nonostante qualsiasi disposizione in contrario": «(These) words [...] should not be taken to signify that the norms of this Directory are above the norms of the Codes, or have modified them [...] unless the Roman Pontiff truly wished to concede derogatory character (but for this purpose, there should have been the clear indication of specific approval)». P. GEFAELL, «Sharing in sacramental life» (cf. nt. 24), 365. Per quanto riguarda il primo Direttorio *Ad totam Ecclesiam* del 1967, le regole precise per la conferma *in modo specifico* non esistevano, essa si basava soprattutto sull'intenzione del Pontefice e poi, il Direttorio del 1967 era coperto da tale autorità dal Papa Paolo VI ("contrariis quibuslibet minime obstantibus"), modificando *ex integro* tutta la normativa pre-conciliare nell'ambito dell'ecumenismo e della *c.i.s.* «No conviene, per tanto, cuestionarse la legitimidad de los directorios en razón de la aprobación pontificia. Para que un acto jurídico entre en vigor e innove el ordenamiento canónico hace falta tan solo que esa sea su voluntad y que tal intención no sea revocada por el Romano Pontífice». J. OTADUY, *Un exponente de legislación postconciliar. Los directorios de la Sante Sede*, Pamplona 1980, 184. Cf. P. GEFAELL, «Il nuovo direttorio ecumenico e la *communicatio in sacris*», *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 260-265.

⁵³ «Since various innovating norms are contained in the Directory, as we have seen, we may ask ourselves whether it would not have been more opportune for them to have been given this specific approval, at least for the individual innovating norms [...] A specific "particularized" approval perhaps would have been the best way to resolve the problem for the Directory». P. GEFAELL, «Sharing in sacramental life» (cf. nt. 24), 366. Cf. J.F. HOTCHKIN, «Perspective du Directoire œcuménique», *Ecumenisme* 30 (1995-1996), 7 e F.J. URRUTIA, «Quandonam habeatur approbatio in forma specifica», *Periodica* 80 (1991) 3-17.

Dal punto di vista della disciplina sulla *c.i.s.* il Direttorio del 1993 ripristina un approccio ecclesiologico-geografico, mentre i cann. 844/CIC e 671/CCEO seguono un approccio puramente ecclesiologico, distinguendo tra Chiese separate (Chiese in cui i sacramenti sono validi [§2] Chiese Orientali e equiparate [§3]) e gli altri cristiani che non hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica (§4). Il nuovo Direttorio stabilisce, nell'ambito della condivisione di vita sacramentale, la distinzione da un lato tra i membri delle varie Chiese orientali separate (cf. LRU 122-128) e dall'altro i cristiani di altre Chiese e Comunità ecclesiali, sottintese in Occidente (cf. LRU 129-136). Così viene operato uno sdoppiamento della disciplina unificata dei cann. 844/CIC §§2 e 3 e 671/CCEO §§2 e 3, che ora viene limitata alla *c.i.s.* nel contesto delle Chiese orientali separate (cf. LRU 123 e 125) e quindi restringe la normativa canonica⁵⁴. Come conseguenza i fedeli delle Chiese equiparate passano da una disciplina flessibile (i.e. dei cann. 844/CIC §3 e 671/CCEO §3:

⁵⁴ LRU 123: «Ogniquale volta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore e di indifferentismo, è lecito a ogni cattolico, per il quale sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi da parte di un ministro di una Chiesa orientale» (EV 13/2402). La norma del Direttorio limita quindi la disciplina dei cann. 844/CIC §2 e 671/CCEO §2 al contesto della *c.i.s.* presso un ministro di una Chiesa orientale separata, mentre la norma canonica include tutti i «ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti».

sponte petant e rite sint dispositi) ad una disciplina più condizionata (ispirata ai contenuti dei cann. 844/CIC §4 e 671/CCEO §4: *c.i.s.* è concessa ai cristiani di altre Chiese e Comunità ecclesiali soltanto in pericolo di morte o in altre gravi necessità che urgono, purché manifestino la fede cattolica e si trovino nell'impossibilità fisica o morale d'accesso al proprio ministro [cf. LRU 130, 131])⁵⁵. Reciprocamente, i fedeli cattolici per il ricorso ai ministri di

LRU 125: «I ministri cattolici possono amministrare lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali qualora questi li richiedano spontaneamente e abbiano le dovute disposizioni» (EV 13/2404). La norma del Direttorio limita quindi la disciplina dei cann. 844/CIC §3 e 671/CCEO §3 ai soli fedeli di Chiese orientali separate, mentre la norma canonica include sotto questa disciplina anche i fedeli «delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovano nella stessa condizione delle predette Chiese orientali».

⁵⁵ LRU 130: «In caso di pericolo di morte, i ministri cattolici possono amministrare questi sacramenti alle condizioni sotto elencate. In altri casi [...]» (EV 13/2411).

LRU 131: «Le condizioni in base alle quali un ministro cattolico può amministrare i sacramenti dell'eucaristia, della penitenza e dell'unzione degli infermi a una persona battezzata [...] sono: che detta persona sia nell'impossibilità di accedere a un ministro della sua Chiesa o Comunità ecclesiale per ricevere il sacramento desiderato, che chieda del tutto spontaneamente quel sacramento, che manifesti la fede cattolica circa il sacramento chiesto e che abbia le dovute disposizioni» (EV 13/2412). Per i cristiani membri di Comunità ecclesiali della Riforma vale pertanto la stessa disciplina che quella prevista dai cann. 844/CIC §4 e 671/CCEO §4. Per loro, il Direttorio ecumenico mantiene la stessa disciplina, precisando però che: «In altri casi, è vivamente raccomandato che il vescovo diocesano, tenendo conto delle norme che possono essere state stabilite in tale materia dalla conferenza episcopale o

queste Chiese equiparate passano dalla disciplina canonica (i.e. dei cann. 844/CIC §2 e 671/CCEO §2: *necessitas, vera utilitas spiritualis et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, physice aut moraliter impossibile sit accedere ad ministrum catholicum*) alla stesse condizioni più restrittive, ispirate dai cann. 844/CIC §4 e 671/CCEO §4 (cf. LRU 132)⁵⁶. Quindi il Direttorio restringe un'altra volta la normativa canonica. Si noti anche che nel contesto del ricorso da un fedele cattolico ai ministri non cattolici, il Direttorio riprende, accanto al criterio della validità dei sacramenti nelle Chiese del ministro non cattolico (cf. cann. 844/CIC §2 e 671/CCEO §2), l'antico criterio del primo Direttorio ecumenico del 1967 (cf. ATE 55), cioè la validità dell'ordinazione del ministro non cattolico⁵⁷. Infine

dai sinodi delle Chiese orientali, fissi norme generali che permettano il discernimento in situazioni di grave e pressante necessità e la verifica delle condizioni qui sotto elencate» (EV 13/2411).

⁵⁶ LRU 132: «[...] un cattolico, nelle circostanze sopra indicate (nn° 130-131), non può chiedere i suddetti sacramenti che a un ministro di una Chiesa i cui sacramenti sono validi, oppure a un ministro che, secondo la dottrina cattolica dell'ordinazione, è riconosciuto come validamente ordinato» (EV 13/2413). Se per esempio, secondo la disciplina canonica bastava per un cattolico una utilità spirituale per ricorrere ad un ministro non cattolico, la disciplina del Direttorio del 1993 esige pericolo di morte o un'altra grave necessità che urge. Diciamo pure che non viene ripresa dal Direttorio la condizione che «sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo» dei cann. 844/CIC §2 e 671/CCEO §2.

⁵⁷ «The codes therefore had restricted what was foreseen by the old Directory. The 1993 Directory, however, amplifying the norm of the Codes, goes back to the former amplitude of the 1967 Directory». P. GEFAELL, «Sharing in sacramental life» (cf. nt. 24), 343.

c'è la scelta tra due criteri: il ricorso o al ministro non cattolico, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti o al ministro non cattolico validamente ordinato. Qui potremmo dire che il Direttorio elargisce il criterio canonico sulla validità. Sopra abbiamo già accennato il problema con questo criterio⁵⁸. Il Direttorio del 1993 suggerirebbe quindi che un cattolico potrebbe ricorrere ad un ministro validamente ordinato che esercita il suo ministero in un Comunità ecclesiale di cui l'eucaristia o gli altri sacramenti non hanno conservato «la loro sostanza propria e integrale» (cf. UR 22), a causa del *sacramenti ordinis defectum* (cf. UR 22) per mancanza di successione apostolica.

Si può mettere in dubbio la prudenza di tale normativa contenuta nel Direttorio che potrebbe portare ad abusi e errori fino ad una sorta di falsa speranza ecumenica da parte di certe Comunità ecclesiali riguardo alla validità del loro ministero

⁵⁸ «A further difficulty with this provision is that it does not acknowledge that a validly ordained priest serving in an Ecclesial Community which has no valid orders may well, by reason of his adhesion to this Community, lack the necessary sacramental intention in celebrating the Eucharist, notwithstanding his own valid ordination [...] One cannot fail to admit the difficulty and question the prudence of applying it (this provision). Determining the absolute validity of an individual's ordination could be a burdensome task for which local authorities are likely to be unprepared, and attempts to do so could improperly raise ecumenical expectations among Catholics and non-Catholics alike [...] Using this provision prematurely could lead to numerous cases and new forms of abuse». J.J. CONN, «Juridical Themes in the Eucharistic Documents of the Pontificate of John Paul II», *Periodica* 94 (2005) 395.

ordinato⁵⁹. È chiaro che il Direttorio, come decreto generale esecutivo o come decreto generale legislativo, non essendo confermato *in forma specifica*, non è in grado di ritoccare sostanzialmente i canoni che per ora mantengono la loro piena forza legale. L'Enciclica *Ecclesia de Eucharistia* del 2003 riafferma che «i cattolici possono fare ricorso per gli stessi sacramenti ai ministri di quelle Chiese in cui essi sono validi» (EE 46 ispirandosi ai cann. 844/CIC §2 e 671/CCEO §2), mentre nello stesso paragrafo viene ribadito che «un fedele cattolico non potrà ricevere la comunione presso una comunità mancante del valido sacramento dell'ordine» (EE 46 ispirandosi all'UR 22). La necessità del sacerdozio ministeriale per la validità dei sacramenti viene sottolineata come elemento di fede negli stessi sacramenti. Al centro della questione è proprio il sacramento dell'ordine e la sua validità; per questo il dibattito sull'ammissione reciproca alla comunione eucaristica fra le confessioni si concentra sul riconoscimento mutuo dei ministeri e del sacramento dell'ordine⁶⁰.

⁵⁹ Sull'invalidità delle ordinazioni anglicane, cf. CDF, Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della *Professio Fidei*, AAS 90 (1998) 542-551, che riprende la Lettera apostolica di Papa Leone XIII *Apostolicae Curae* del 13 settembre 1896 (cf. *Denzinger* nn° 3318-3319).

⁶⁰ «Fortschritte in der Frage der Eucharistiegemeinschaft, insbesondere eine gegenseitige Zulassung, hängen damit an Annäherungen im Verständnis des Amtes. Die Amtsfrage ist heute keineswegs mehr so ungelöst und umstritten, dass der bloße Verweis auf ihre angebliche Ungeklärtheit jede Möglichkeit einer gottesdienstlichen Gemeinschaft ausschliessen könnte». P. NEUNER, «Ein katholischer Vorschlag zur Eucharisti-

Al Direttorio ecumenico del 1993 va riconosciuto il grande merito di accennare, per la prima volta, la realtà dei matrimoni misti in relazione alla *c.i.s.*⁶¹. I matrimoni misti vengono apprezzati per il

stiegemeinschaft», *Stimmen der Zeit* 211 (1993) 445. «Au plan du mystère eucharistique il reste encore quelques ambiguïtés sur la compréhension de la présence réelle et une difficulté sur sa permanence, mais le vrai verrou se situe au niveau de la présidence de l'eucharistie. Si tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est le Christ qui invite et que la présidence du ministre est le signe de cette présidence du Christ, tous ne s'entendent pas sur la nature de l'ordination (sacramentelle?) [...] Les Eglises n'en sont pas encore arrivées à réconcilier leurs ministères. Cette difficulté se manifeste à propos du douloureux débat concernant l'hospitalité eucharistique». B. SESBOÛÉ, «Où en est le dialogue œcuménique sur l'eucharistie?», *Unité des Chrétiens* 138 (aprile 2005) 10.

⁶¹ Questa problematica fu pertanto accennata durante il Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia dal Cardinale Willebrands: «On peut donc dire du mariage entre deux chrétiens baptisés dans des Eglises différentes que, dès lors qu'il s'agit d'un mariage entre deux chrétiens, leur union est un vrai sacrement et fonde une Eglise domestique [...] qui reflète l'union du Christ avec l'Eglise [...] Ainsi la famille elle-même, en tant que petite église, est en quelque sorte appelée, d'une manière semblable à celle de l'Eglise elle-même, à devenir un signe d'unité pour le monde [...] la "communion spirituelle" de nombreux foyers mixtes peut affecter leur vie sacramentelle et pousser les conjoints à demander l'autorisation de s'approcher ensemble de la sainte eucharistie. C'est en effet à ce moment-là qu'ils ressentent vivement leur division, de même que leur besoin de la nourriture spirituelle qu'est l'eucharistie». J. WILLEBRANDS, «Les mariages mixtes et les familles chrétiennes» (cf. nt. 32), 1001-1002. Il Cardinale invoca la nozione di serio bisogno spirituale del nutrimento dell'eucaristia dell'Istruzione del 1972 (cf. supra) per applicarla al contesto dei matrimoni misti.

L'*Ordo celebrandi matrimonium* del 1991 provvede che: «Si matrimonium fit inter partem catholicam et partem baptiza-

loro contributo al movimento ecumenico⁶² e sono l'unico esempio che il Direttorio dà di «un'altra grave necessità che urge», in cui un non cattolico viene ammesso alla comunione eucaristica, per il

tam acatholicam, adhiberi debet ritus celebrandi Matrimonium sine Missa; si autem casus ferat, et de consensu Ordinarii loci, adhiberi potest ritus celebrandi Matrimonium intra Missa; quoad autem admissionem partis acatholicae ad Communionem eucharisticam, servantur normae pro variis casibus edictae». CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Ordo celebrandi Matrimonium*, Città del Vaticano Vaticano 1991, n° 36. Pertanto la domanda, se la celebrazione di un matrimonio misto costituisce un'altra grave necessità che urge nel contesto del can. 844/CIC §4, fu posta a questa Congregazione per il Culto divino: «I find it difficult to see how [...] the occasion of a Nuptial Mass would constitute a grave necessity [...] However those who have been involved in inter-communion contend that while there may be a general norm, canon 844 §4 provides for the exception [...] I still need to ask the question: Am I justified in refusing permission for the administration of Holy Communion to a Lutheran in this instance?». La risposta della Congregazione del 15 dicembre 1986 fu: «Canon 844 §4 does not permit that Communion be given to a non-Catholic in the case of Nuptial Mass». CLSA, «Intercommunion with a Lutheran at a wedding», *Canon Law Digest* 12, 624-625.

⁶² «Questi matrimoni, nonostante le loro particolari difficoltà, presentano numerosi elementi che è bene valorizzare e sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l'apporto che possono dare al movimento ecumenico. Ciò è particolarmente vero quando ambedue i coniugi sono fedeli ai loro impegni religiosi. Il comune battesimo e il dinamismo della grazia forniscono agli sposi, in questi matrimoni, la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali». LRU 145, in EV 13/2426. Il Direttorio riprende qui il n° 78 della Esortazione apostolica *Familiaris Consortio* del 1981. Cf. GIOVANNI PAOLO II, Exhortatio apostolica *Familiaris Consortio*, 22 novembre 1981, AAS 74 (1982) 81-191.

fatto che si deve tener conto «di questa situazione particolare della conclusione del sacramento del matrimonio fra due battezzati» (LRU 159)⁶³. Il grande passo avanti è rappresentato dal fatto che

⁶³ LRU 159: «[...] un matrimonio misto, celebrato secondo la forma cattolica, ha generalmente luogo al di fuori della liturgia eucaristica. Tuttavia, per una giusta causa, il vescovo diocesano può permettere la celebrazione dell'eucaristia. In quest'ultimo caso, la decisione di ammettere o no la parte non cattolica del matrimonio alla comunione eucaristica va presa in conformità alle norme generali esistenti in materia, tanto per i cristiani orientali quanto per gli altri cristiani, e tenendo conto di questa situazione particolare, che cioè ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due cristiani battezzati» (EV 13/2442).

«There is however one veiled reference to such a situation (of other grave necessity) that appears in the ED (Ecumenical Directory) in its treatment of mixed marriages [...] the particular situation of the reception of the sacrament of Christian marriage by two baptized Christians [...] may perhaps be interpreted to mean that the very occasion of two Christians both receiving the sacrament of matrimony [...] may somehow create the grave necessity for them to receive together the sacrament of Eucharist as well». J.J. CONN, «Juridical Themes in the Eucharistic Documents» (cf. nt. 58), 393-394. Cf. J.M. HUELS, *More disputed questions in the liturgy*, Chicago 1996, 120; M. WIJLENS, *Sharing the Eucharist* (cf. nt. 10), 349 e S. DEMEL, «Gemeinsam zum Tisch des Herrn?» (cf. nt. 37), 671. Niente impedisce i Vescovi, Eparchi, Conferenze dei Vescovi, Sinodi patriarcali e Consigli dei Gerarchi a qualificare nelle loro norme particolari la celebrazione di un matrimonio misto come una tale altra grave necessità che urge. Come per esempio nelle norme *One Bread One Body* dei Vescovi dell'Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del nord: «The Directory also envisages that a grave and pressing need may be experienced in some mixed marriages». CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCES OF ENGLAND AND WALES, IRELAND AND SCOTLAND, *One Bread One Body* (cf. nt. 42), n° 110.

anche durante la vita matrimoniale, la *c.i.s.* eucaristica anche se eccezionale, non viene esclusa dal Direttorio per il fatto del doppio legame sacramentale degli sposi nel matrimonio e nel battesimo (LRU 160)⁶⁴. Anche se il Direttorio ribadisce la disciplina generale e non cita esempi di situazioni concrete (p.es. prima comunione, cresima di uno dei figli, giubileo di matrimonio, funerale di un coniuge), questo aspetto costituisce comunque una discreta apertura per una *c.i.s.* anche reiterabile dopo la celebrazione matrimoniale, a condizione che gli sposi vivano in modo autentico la loro fede cristiana (cf. LRU 145) e che la *c.i.s.* si limiti agli eventi importanti della vita di coppia o della famiglia⁶⁵. Il fondamento di questa apertura non risiede nella valutazione della sofferenza della coppia che viene separata al momento della comunione eucaristica, ma nella valutazione ecclesiologica del matrimonio (e quindi anche del matrimonio misto fra due battezzati) come chiesa domestica che trova il suo nutrimento e la sua forza nel sacramento eucaristico⁶⁶. In

⁶⁴ LRU 160: «Sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in comune i sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell'eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni indicate qui sopra, riguardanti l'ammissione di un cristiano non cattolico alla comunione eucaristica, e così pure quelle concernenti la partecipazione di un cattolico alla comunione eucaristica in un'altra Chiesa» (EV 13/2443).

⁶⁵ Cf. J.Cl. PÉRISSET, «Le implicazioni ecumeniche del Diritto canonico e le implicazioni canoniche dell'ecumenismo», *Periodica* 88 (1999) 85.

⁶⁶ Questa valutazione viene già fatta dal Concilio Vaticano II, cf. LG 11: «In hac velut Ecclesia domestica [...]» e AA 11:

questo contesto può sorgere per un coniuge un «serio bisogno spirituale del nutrimento dell'eucaristia» (Istruzione *In quibus rerum circumstantiis*, n° 4b) per costruire la loro coppia, la loro famiglia come chiesa domestica⁶⁷.

5. La normativa particolare

Uno studio della normativa universale sulla *c.i.s.* sarebbe, però, incompleto e troppo astratto senza un riferimento alla normativa particolare. Essa concretizza, nell'ambito dei cann. 844/CIC §5 e 671/CCEO

«Haec familia [...] tamquam domesticum sanctuarium Ecclesiae». L'Esortazione *Familiaris Consortio* del 1981 continua in questa direzione: cf. n° 55: «il santuario domestico della Chiesa», n° 65 «Chiesa domestica» e soprattutto nel n° 57: «Il compito di santificazione della famiglia cristiana ha la sua prima radice nel battesimo e la sua massima espressione nell'eucaristia, alla quale è intimamente legato il matrimonio cristiano [...] L'eucaristia è la fonte stessa del matrimonio cristiano [...] E in questo sacrificio (eucaristico) [...] che i coniugi cristiani trovano la radice dalla quale scaturisce, è interiormente plasmata e continuamente vivificata la loro alleanza coniugale. In quanto rappresentazione del sacrificio d'amore di Cristo per la Chiesa, l'eucaristia è sorgente di carità. E nel dono eucaristico della carità la famiglia cristiana trova il fondamento e l'anima della sua comunione e della sua missione: il pane eucaristico fa dei diversi membri della comunità familiare un unico corpo, rivelazione e partecipazione della più ampia unità della Chiesa [...]».

⁶⁷ Per un dibattito interessante su questo approccio della *c.i.s.* nel contesto dei matrimoni, coppie, famiglie misti, cf. G. HINTZEN, «*Gratia procuranda quandoque commendat. Überlegungen zur Zulassung evangelischer Partner konfessionsverschiedener Ehen zur katholischen Eucharistie*», *Catholica* 41 (1987) 270-286; P. NEUNER, *Geeint im Leben, getrennt im*

§5, la normativa universale alla luce delle sfide pastorali e ecumeniche in un contesto locale, nazionale o regionale⁶⁸. Le sfide non mancano, sia per gli abusi nell'ambito della *c.i.s.* eucaristica, sia per le domande di un'ospitalità eucaristica reciproca, sia nell'insistenza, sempre più forte, da parte di coppie e famiglie miste per comunicare insieme alla Tavola del Signore. Questa normativa particolare – che non comprende soltanto delle norme giuridiche vincolanti – si può classificare in due gruppi. Il primo gruppo di norme riprende semplicemente la normativa canonica o i principi dottrinali. Queste sono essenzialmente delle norme rivestite della *recognitio* della Santa Sede secondo il can. 455/CIC §2⁶⁹.

Bekenntnis. Die konfessionsverschiedene Ehe, Düsseldorf 1989; P. NEUNER, «Ein katholischer Vorschlag zur Eucharistiegemeinschaft» (cf. nt. 60), 443-450. G. HINTZEN – P. NEUNER, «Eucharistiegemeinschaft für konfessionsverschiedene Ehen?», *Stimmen der Zeit* 211 (1993) 831-840.

⁶⁸ Nella tesi di G. Ruyssen, pubblicata dalla Cerf a Parigi sotto il titolo *Eucharistie et Oecumenisme*, viene analizzata nel contesto della Chiesa latina una decina di norme particolari che concretizzano la normativa universale sulla *c.i.s.*

⁶⁹ Come per esempio CONFERENZA EPISCOPALE DI MESSICO, «Normas complementarias conformes al Nuevo Código de Derecho canónico, Recognitio, del 06/08/1985», in J.T. MARTÍN DE AGAR (ed.), *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al CIC*, Milano 1990, 461-462: «Además del caso de peligro de muerte se podrán administrar lícitamente los Sacramentos de que habla el §3 (Penitencia, Eucaristía y Unción de los Enfermos) a los cristianos que no estén en plena comunión con la Iglesia Católica, en las cárceles y hospitales, cuando sus ministros no se presenten a dar servicio en el termino de tres meses y a petición espontánea de los interesados. Con los mismos criterios también se podrá atender a los perseguidos y refugiados o a quienes manifiesten un deseo vehemente y legítimo de recibirlos».

Il secondo gruppo comporta delle norme particolari che, pur basandosi sui principi dottrinali e normative universali, si impegnano in una ricerca creativa per interpretare ed esaurire il margine della normativa universale. Va comunque precisato che alcune norme vanno al di là di questo margine, come ad esempio il primo *Directory* sud-africano del

CONFERENZA EPISCOPALE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, «Normas complementarias conformes al Nuevo Código de Derecho canónico, Recognitio, il 06/08/1985 ed il 27/02/1987», in J.T. MARTÍN DE AGAR (ed.), *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al CIC*, 589-590: «Los ministros católicos podrán en caso de peligro de muerte, urgencia de conciencia o dificultad grave con los ministros de su Iglesia, administrar lícitamente los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos a otros cristianos que no estén en plena comunión con la Iglesia Católica siempre que lo piden espontáneamente; estén dispuestos; profesen la fe católica respecto a esos sacramentos; no puedan acudir a su propio ministro; y su competente autoridad, por lo menos local, no se oponga a ello. En caso de que hubiere peligro de escándalo en la comunidad católica, se hará en la primera ocasión la conveniente catequesis sobre este punto. Se habrá de tener muy en cuenta la diferencia que existe respecto a los sacramentos entre los miembros de las Iglesias Orientales que no tienen plena comunión con la Iglesia Católica y los demás cristianos que tampoco tienen esa plena comunión con ella».

CONFERENZA EPISCOPALE DELLA SCANDINAVIA, «Beschluss der Nordischen Bischofskonferenz, Recognitio, il 05/03/1984, il 05/10/1985, il 23/10/1985 e il 12/12/1985», in J.T. MARTÍN DE AGAR (ed.), *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al CIC*, 618-619: «a) Die NBK (Nordischen Bischofskonferenz) erlässt keine *normae generales* im Sinne von Can. 844 §4 und 5, weil die Bedingungen von §5 von der NBK nicht zu erfüllen sind. b) Es bleibt jedem Ortsordinarius überlassen, nach Bedarf Richtlinien für seinen Sprengel zu erlassen; er unterbreitet diese im Voraus den Mitgliedern der NBK zur Kenntnisnahme».

1998, le varie norme diocesane in Australia, o le norme *Blessed and Broken* dell'Arcidiocesi di Brisbane del 1995⁷⁰.

Queste norme sulla *c.i.s.* si presentano come delle direttive o delle orientazioni pastorali e non sono giuridicamente vincolanti, non hanno nemmeno la *recognitio* dalla Santa Sede. Alcune sono più generali (cf. le norme *Guidelines* degli Stati Uniti)⁷¹, altre più contestualizzate (cf. le norme *Zur*

LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, «Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones del 27-31 de marzo de 2006», *Relaciones interconfesionales* 30 (2006) 37-42: «Cuando los orientales no católicos acudan, por falta de ministro propio, a los celebraciones de Iglesia católica, el ministro católico administra lícitamente los sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Unción de enfermos a estos fieles de las Iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia católica según las prescripciones canónicas. En igualdad de condiciones, se desea que estos fieles acudan preferentemente a los ministros católicos orientales y no a los latinos, ya que poseen el mismo patrimonio litúrgico [...] Está prohibido a los sacerdotes concelebrar la Eucaristía con sacerdotes o ministros no católicos [...] El Obispo diocesano puede permitir que el matrimonio mixto se celebre junto con la Eucaristía, y que ambos esposos puedan recibirla, ya que las Iglesias orientales no católicas tienen verdaderos sacramentos».

⁷⁰ BISHOPS OF SOUTHERN AFRICA, «Directory on Ecumenism for Southern Africa», *Origins* 27 (1997-1998) 606-610.

J. BATHERSBY ARCIVESCOVO DI BRISBANE, «Blessed and Broken. Pastoral Guidelines for Eucharistic Hospitality – Easter 1995», <http://www.interchurchfamilies.org/journal/brisbane.shtm>.

⁷¹ UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, «Guidelines for the Reception of Communion (14 November 1996)», *Origins* 26 (1996-1997) 414.

Frage in Germania)⁷², altre molto pastorali (cf. le norme *Blessed and Broken* in Australia)⁷³, alcune più dottrinali (cf. le norme *One Bread One Body* dei Vescovi di Inghilterra e di Galles, di Scozia e dell'Irlanda del nord)⁷⁴, o più liberali (cf. il *Revised Directory* sud-africano)⁷⁵, altre ancora più prudenti (cf. le norme francesi o svizzere)⁷⁶, più brevi (cf. le norme *Policy* in Canada)⁷⁷, oppure più dettagliate (cf. le norme *One Bread One Body*).

L'attenzione di questa normativa particolare è indirizzata non tanto alla condivisione eucaristica con fedeli delle Chiese orientali separate o le Chiese

⁷² ÖKUMENE-KOMMISSION DER DEUTSCHEN BISCHOFS-KONFERENZ, «Schreiben der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz an die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Nürnberg. Zur Frage der eucharistischen Gastfreundschaft bei konfessionsverschiedenen Ehen und Familien (11 Februar 1997)», *Una Sancta* 52 (1997) 85-88.

⁷³ Cf. nt. 70.

⁷⁴ Cf. nt. 42.

⁷⁵ BISHOPS OF SOUTHERN AFRICA, «Revised Directory on Ecumenism for Southern Africa», *Origins* 29 (1999-2000) 733-738.

⁷⁶ COMMISSION ÉPISCOPALE POUR L'UNITÉ, «Note de la Commission épiscopale pour l'Unité aux prêtres et aux fidèles catholiques au sujet de "l'hospitalité eucharistique" avec les chrétiens des Eglises issues de la Réforme en France», *Documentation Catholique* 80 (1983) 368-369.

EVÊQUES SUISSES, «Note des Evêques suisses: L'hospitalité eucharistique», *Foyers Mixtes* 74 (gennaio/marzo 1987) 30-32.

⁷⁷ PERMANENT COUNCIL OF THE CANADIAN CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, «Policy on Cases of Serious Need in which the Sacraments of Penance, Eucharist and Anointing of the Sick may be administered to Anglicans and Baptized Protestant Christians (1999)», <http://www.interchurchfamilies.org/journal/2001jan08.shtm> (22/01/2006).

equiparate, ma piuttosto alla condivisione eucaristica con i cristiani che provengono dalle Comunità ecclesiali della Riforma. Tutte le norme si impegnano in modo particolare nell'ambito dei matrimoni e delle famiglie miste. Tendono a concentrare il doppio principio regolatore sul carattere eccezionale della *c.i.s.* e concordano sul principio che la piena comunione sacramentale presuppone la piena comunione ecclesiale. Nessuna norma particolare permette una comunione libera e aperta, o formula un invito generale a tutti gli altri cristiani a condividere senza nessuna restrizione la comunione eucaristica o giustifica una ospitalità eucaristica reciproca con i cristiani della Riforma⁷⁸.

⁷⁸ Al massimo si richiama alla coscienza del fedele cattolico che una tale partecipazione reciproca alla Cena protestante non corrisponde al legame tra eucaristia e comunione ecclesiale e va contro la disciplina cattolica. Le norme francesi del 1983 citano il Sinodo di Würzburg del 1969-1976: «Le Synode ne peut pas actuellement approuver la participation d'un catholique à la sainte Cène. Il ne peut être exclu qu'un catholique – suivant sa propre conscience – puisse trouver, dans la situation qui est la sienne, des raisons qui font apparaître sa participation à la sainte Cène comme spirituellement nécessaire. Il devrait alors penser qu'une telle participation ne correspond pas au lien entre eucharistie et communion ecclésiale, particulièrement pour ce qui concerne la compréhension du ministère. S'agissant de la décision qu'il sera amené à prendre, il ne devra pas mettre en péril son appartenance à sa propre Eglise et sa décision ne devra pas non plus équivaloir à un reniement de sa propre foi et de sa propre Eglise, pas plus qu'elle ne devra apparaître ainsi aux yeux d'autrui». COMMISSION ÉPISCOPALE POUR L'UNITÉ, *Note de la Commission épiscopale pour l'Unité* (cf. nt. 76). Per il testo tedesco di questo Sinodo di Würzburg, cf. GEMEINSAME SYNODE DER BISTÜMER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, *Beschlüsse der Vollversammlung*.

Nella valutazione dei casi in cui si è verificata grave necessità, questi vengono interpretati alla luce dell'apertura creata dalla nozione del «serio bisogno spirituale del nutrimento dell'eucaristia» (Istruzione *In quibus rerum circumstantiis*, n° 4b). Vengono pertanto considerate le situazioni di gioia o di sofferenza della vita di una persona o di una famiglia (battesimo, prima comunione, funerali), le feste (Natale, Pasqua...) o eventi importanti che possono essere utili a soddisfare questo bisogno spirituale (giubileo, ritiro spirituale, missione pastorale). Quindi si accerta una maggiore interiorizzazione o soggettivizzazione della nozione di "serio bisogno spirituale". Questo viene soprattutto applicato alla situazione dei matrimoni misti (cf. LRU 160). Invece di fissarsi sulla sofferenza delle coppie miste si sviluppa una riflessione dottrinale sulla base del doppio legame sacramentale (battesimo e matrimonio) come fondamento della *c.i.s.* eucaristica (p.es. le norme *Zur Frage, Revised Directory* sud-africano si ispirano direttamente alla nozione di Chiesa domestica dell'Esortazione apostolica *Familiaris Consortio*).

Un altro dibattito verte sul sapere se la *c.i.s.*, che rimane sempre eccezionale (cf. LRU 160), si limita a regolare occasioni uniche non reiterabili⁷⁹ o può includere una *c.i.s.* eucaristica reite-

Offizielle Gesamtausgabe I, Freiburg im Breisgau – Basilea – Vienna 1976, 216.

⁷⁹ Le cosiddette "one off situations" delle norme *One Bread One Body* dei Vescovi inglesi, di Galles, di Scozia e dell'Irlanda del nord: «[...] an occasion which of its nature is unrepeatable, a one-off situation at a given moment which will not come again». CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCES OF

rabile⁸⁰, senza condurre a una *c.i.s.* sistematica o continua ogniqualevolta il coniuge non cattolico partecipa alla messa cattolica con la sua famiglia⁸¹. Sarebbe certamente opportuno, se il Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani oppure una commissione inter-dicasteriale, dessero delle direttive più precise sulla *c.i.s.* nell'ambito delle

ENGLAND AND WALES, IRELAND AND SCOTLAND, *One Bread One Body* (cf. nt. 42), n° 109.

⁸⁰ Esempi di questa posizione di una *c.i.s.* reiterabile, ma rimanendo pure sempre limitata a delle situazioni eccezionali sono: il *Revised Directory* sudafricano del 1999 e le norme *Zur Frage* in Germania del 1997 (cf. nt. 75 e 72). Alcune norme segnalano una lista di eventi speciali durante i quali una *c.i.s.* eucaristica viene concessa, per esempio: «An Anglican or Protestant party in a mixed marriage who has a serious spiritual need for the Eucharist may receive Communion on special occasions, such as principal anniversaries, funerals of family members, on Christmas and Easter if the family attends Mass together, and other occasions of ecclesial or familial significance». PERMANENT COUNCIL OF THE CANADIAN CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, «Policy on Cases of Serious Need» (cf. nt. 77). Le norme liberali della diocesi canadese di Saskatoon del 2005 prevedono una lista estensiva di tali occasioni o situazioni speciali: ROMAN-CATHOLIC DIOCESE OF SASKATOON, «Pastoral Notes for Sacramental Sharing with other Christians in the Roman-Catholic Diocese of Saskatoon, Saskatoon (Canada) 2005», http://www.saskatoonrcdiocese.com/documents/Pastoral_Notes_on_Sacramental_Sharing.pdf.

⁸¹ Le norme australiane *Blessed and Broken* di Brisbane del 1995 prevedono una *c.i.s.* continua per il coniuge non cattolico che può risentire un serio bisogno spirituale di ricevere l'eucaristia ogniqualevolta assiste con la sua famiglia alla messa cattolica: «A spouse in such a marriage, now commonly called an interchurch marriage, could well experience a serious spiritual need to receive Holy Communion each time he or she

coppie/famiglie miste. Ci pare che una *c.i.s.* reiterabile, pur essendo eccezionale, rimane dentro i margini della normativa universale sulla *c.i.s.*, mentre una pratica continua e abituale della *c.i.s.* (ad esempio ogni domenica) non avrebbe più niente di eccezionale e condurrebbe a sacrificare oltre misura il principio della *significatio unitatis* (cf. UR 8).

Conclusione

Concludendo possiamo indicare alcuni punti per una riflessione futura. Anzitutto, qualunque sia la riflessione, si deve tener conto del doppio principio

accompanies the family to a Catholic Mass». J. BATHERSBY ARCIVESCOVO DI BRISBANE, *Blessed and Broken* (cf. nt. 70). «Such spouses who are experiencing a pressing need to receive communion, whenever accompanying the family to Mass can request admission to the Eucharist». ECUMENICAL COMMISSION OF THE DIOCESE OF ROCKHAMPTON, «Rockhampton Diocesan Guidelines for Eucharistic Sharing (May 1998)», <http://www.interchurchfamilies.org/journal/2000jul04.shtm>. Le norme *Real yet imperfect* della diocesi di Maitland-Newcastle, suffragante di Sydney del 2001: «Both may experience a real need to express their unity by receiving the Eucharist whenever they attend Mass together». M. MALONE VESCOVO DI MAITLAND-NEWCASTLE, «Real yet imperfect: Pastoral Guidelines for Sacramental Sharing (March 2001)», http://www.mn.catholic.org.au/about/policies/policies_real_yet_imperfect.htm. Si va chiaramente verso una pratica di *c.i.s.* che diventa abituale e non più eccezionale. Non si richiede un serio bisogno spirituale del nutrimento dell'eucaristia, ma un semplice bisogno ("real need") giustifica l'ammissione alla comunione eucaristica.

regolatore della *c.i.s.*, come enunciato dal Decreto sull'ecumenismo UR. Si dovrà certamente approfondire le soluzioni pastorali precisando in modo più concreto altri casi di grave necessità che urgono e si relazionano con il "serio bisogno del nutrimento dell'eucaristia". Pertanto, seguendo la posizione del Cardinale Lehmann nel suo discorso del 2000, ci si deve chiedere se le soluzioni individuali e casistiche bastano per rispondere alle domande sempre più urgenti della *c.i.s.*⁸².

Inoltre rimane importante decentrare l'attenzione eccessivamente ancorata sulla partecipazione alla comunione eucaristica. Bisognerebbe invece mettere più in rilievo altri modi fruttuosi di partecipazione alla celebrazione dei sacramenti cattolici⁸³.

⁸² Per esempio nella diocesi di Norimberga, più della metà dei matrimoni tra battezzati sono dei matrimoni misti, cf. ARBEITSGEMEINSCHAFT CHRISTLICHER KIRCHEN IN NÜRNBERG, *Zur Frage der Eucharistischen Gastfreundschaft bei konfessionsverschiedenen Ehen und Familien: eine Problemanzeige*, Norimberga 1996, 1.

«Die Regelung bestimmter seelsorglicher Einzelsituationen setzt eine gültige Disziplin [...] voraus [...] In unserem Land, wo die grossen Konfessionen jeweils einen etwa gleich grossen Anteil an der Gesamtbevölkerung darstellen, ist eine solche kasuistische Einzelfall-Regelung nur sehr schwer realisierbar [...] Es scheint mir also Notwendig zu sein [...] ob diese Regelung, die grundsätzlich auf individuellen Heilshilfen hin orientiert ist, ein geeignetes Lösungsinstrument für unsere Situation mit ihren ganz anderen Strukturen darstellt». K. LEHMANN, *Referat zur Eröffnung der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz* (cf. nt. 17).

⁸³ La tradizione della Chiesa ha sempre messo in rilievo l'importanza della comunione spirituale. Questa tradizione viene ribadita dall'Enciclica *Ecclesia de Eucharistia*: «[...] è opportuno coltivare nell'animo il costante desiderio del sacramento eucaristico.

Altri punti su cui riflettere in futuro sono: precisare il contenuto della fede eucaristica richiesta, includendo la necessità del sacerdozio ministeriale per la validità

È nata di qui la pratica della comunione spirituale, felicemente invalsa da secoli nella Chiese e raccomandata da Santi maestri di vita spirituale» (EE 34). Soprattutto nei paesi anglosassoni esiste la pratica di chiedere la benedizione invece di ricevere la comunione eucaristica. «The invitation often given at Mass to those who may not receive sacramental communion – for example [...] adults who are not Catholics – to receive a blessing at the moment of Communion emphasises that a deep spiritual communion is possible even when we do not share together the sacrament of the body and blood of Christ». «Reciprocal acceptance of blessings by Catholics and other Christians at each other's Eucharistic celebrations is something which we encourage as a sign of the degree of unity we already share». CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCES OF ENGLAND AND WALES, IRELAND AND SCOTLAND, *One Bread One Body* (cf. nt. 42), nn° 43 e 84. «Blessing confirms the grace of unity received and is an expression of hope. It is an acknowledgement of what exists and an acknowledgement that in division we are called to a repentance that is full of hope. It is an expression of real but partial communion. It recognizes the partial communion in which the churches are». CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF ENGLAND AND WALES, «Ecumenical Declaration of Welcome and Commitment from other Churches (March 2001)», <http://www.catholic-ew.org.uk/ressource/EDW/index.htm> (13/11/2005)

3. Nei riti orientali un non-cattolico potrà sempre prendere l'*antidoron*. Ambedue pratiche venivano riprese dall'*Instrumentum laboris* del Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia di ottobre 2005: «Lorsque des personnes non catholiques participent à une célébration eucharistique dans une église catholique, le célébrant les invite parfois à s'approcher de l'autel pour recevoir une bénédiction, et non la communion. Une pratique qui ressemble à la distribution de l'*antidoron* dans le rite byzantin. Dans ces occasions, la doctrine catholique à propos de la communion est présentée sans aucun compromis et observée». SYNODE DES EVÊQUES, «Instrumentum laboris de la XIème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques, L'Eucharistie: source et sommet de

del sacramento dell'eucaristia come elemento di fede (cf. EE 46); fare una riflessione ecclesiologica sulla situazione delle copie/famiglie miste come Chiesa domestica insieme alla valutazione del loro serio bisogno spirituale dell'eucaristia per edificare la famiglia come tale; valutare se, su base degli accordi conclusi in materia dell'eucaristia (p.es. gli accordi ARCIC con la Comunione anglicana), con certe Comunità non si è arrivati ad una fede conforme alla fede cattolica sull'eucaristia⁸⁴. Un ulteriore passo sarebbe privilegiare il

la vie et de la mission de l'Eglise», http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20050707_instr1, n° 87.

⁸⁴ Si potrebbe riferire ai famosi accordi ARCIC di Windsor (1971) – Salisbury (1979), cf. COMMISSIONE INTERNAZIONALE ANGLICANA – CATTOLICA ROMANA, «Dichiarazione concordata sulla dottrina eucaristica, Windsor settembre 1971», in *Enchiridion Oecumenicum* [=EO] I/16-28 e COMMISSIONE INTERNAZIONALE ANGLICANA – CATTOLICA ROMANA, «Chiarimento circa la Dichiarazione concordata sulla dottrina eucaristica, Salisbury gennaio 1979», in *EO* I/29-39. La Congregazione per la Dottrina della Fede sottolineava le deficienze anglicane in quanto riguarda la sostanza propria e integrale del mistero eucaristico, compreso nella sua dimensione di sacrificio propiziatorio e di presenza reale (incluso anche la riserva e l'adorazione eucaristica). Cf. CDF, *Observations on the final report of ARCIC by the Congregation for the Doctrine of the Faith*, AAS 74 (1982) 1065-1067. Questo fu ribadito nel CDF-PCUC, «Official response of the Roman Catholic Church to ARCIC I December 1991», *One in Christ* 28 (1992) 38-46; *EO* III/278-304. «The faith of the Catholic Church would be even more clearly reflected in the final report if the following points were to be explicitly affirmed: [...] that the sacrifice of Christ is made present with all its effects, thus affirming the propitiatory nature of the eucharistic sacrifice [...] On the question of the reservation of the Eucharist, the statement that there are those who find any kind of adoration of Christ in the reserved sacrament unac-

criterio della validità dei sacramenti nella Chiesa separata, invece del criterio della validità dell'ordinazione del ministro non cattolico.

ceptable creates concern from the Roman Catholic point of view» (*ibid.*, 43). Tenendo conto di queste osservazioni, i due co-presidenti di ARCIC hanno portato delle chiarificazioni al rapporto finale di ARCIC del 1982, che riguardano l'eucaristia, il ministero e l'ordinazione: «a) only a validly ordained priest, acting in the person of Christ, can be the minister offering sacramentally the redemptive sacrifice of Christ in the Eucharist; b) the institution of the sacrament of orders, which confers the priesthood [...] comes from Christ. Orders are not a simple ecclesiastical institution; c) the character of priestly ordination implies a configuration to the priesthood of Christ; d) the apostolic succession in which the unbroken lines of Episcopal succession and apostolic teaching stand in causal relationship to each other». CO-PRESIDENTS OF ARCIC, «Clarifications of certain aspects of the agreed statement on Eucharist and Ministry, September 1993», *One in Christ* 30 (1994) 283-285.

Queste chiarificazioni furono mandate in settembre 1993 al Cardinale Cassidy, Presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, che al suo turno rispondeva con una lettera del 11 marzo 1994. «On 4 September last, you sent me a document containing *Clarifications of certain aspects of the Agreed Statements on Eucharist and Ministry* [...] This document has been examined by the appropriate dicasteries of the Holy See and I am now in the position to assure you that the said clarifications have indeed thrown new light on the questions concerning Eucharist and Ministry in the final Report of ARCIC-I for which further study had been requested [...] The agreement reached on Eucharist and Ministry [...] is thus greatly strengthened and no further study would seem to be required at this stage». E.I. CASSIDY, «Cardinal Cassidy's Letter to the ARCIC co-chairmen», *One in Christ* 30 (1994) 286.

Menzioniamo anche l'Accordo del "Groupe des Dombes" (Gruppo ecumenico di teologi in Francia) di settembre 1971 fra cattolici e protestanti sull'eucaristia. GROUPE DES DOMBES,

Tutti questi punti possono nutrire un'ampia riflessione verso una possibile, anche se difficile, ri-edizione del Direttorio ecumenico del 1993, a 15 anni dalla sua pubblicazione; una ri-edizione in cui possano essere recepite le attuali sfide nel campo della *c.i.s.*

GEORGES-HENRI RUYSEN, S.J.

«Accord doctrinal entre catholiques et protestants sur l'Eucharistie de septembre 1971», *Documentation Catholique* 69 (1972) 334-337. Il paragrafo 39 menziona esplicitamente l'accesso alla comunione eucaristica su base di una fede manifestata secondo questo accordo: «Nous pensons que l'accès à la communion ne devrait pas être refusé pour une raison de foi eucharistique à des chrétiens d'une autre confession qui font leur la foi professée ci-dessus».